SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 187**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 agosto 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 agosto 1986, n. **472.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. L'onere derivante dall'assunzione in ruolo, mediante concorso indetto ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, del personale occorrente per la costituzione dell'ufficio tecnico dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata è posto a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'anno 1986. L'importo di spesa di lire 1 miliardo costituisce base per i trasferimenti statali per gli anni successivi agli enti interessati.

1-*ter*. I comuni sedi di titolarità di segretari comunali utilizzati dalle amministrazioni dello Stato con provvedimenti di comando o distacco adottati ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive integrazioni e modificazioni, e del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, possono richiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle Amministrazioni suddette il rimborso degli emolumenti corrisposti ai segretari comunali dalla data della loro utilizzazione»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il 31 agosto 1986 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187. A partire dal 1° settembre 1986 nei comuni disastrati e in quelli gravemente danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato fino al 31 dicembre 1987»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Il termine di due anni previsto dall'articolo 13-*novies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogato al 31 dicembre 1986.

4-*ter*. Le aree utilizzate per la sistemazione di famiglie terremotate e per l'insediamento di servizi sociali e di attività produttive danneggiate dal sisma, possono essere espropriate, anche a valere sui fondi previsti a tale scopo dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, dai comuni interessati per essere destinate ad uso pubblico e collettivo.

4-*quater*. I termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono prorogati al 31 dicembre 1986.

4-*quinquies*. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è prorogato alla scadenza dell'annata agraria 1986-1987».

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. — 1. Ai proprietari di aree e di immobili espropriati o da espropriare in attuazione dei piani di recupero del comune di Pozzuoli di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è consentito optare, ai fini dell'indennità di espropriazione, fra il regime previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1971, n. 475, e quello previsto dal comma 1-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748. All'eventuale maggiore onere si fa fronte a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. L'onere relativo al pagamento dell'indennità di espropriazione ai proprietari di fabbricati ubicati nel rione Terra del comune di Pozzuoli ed ai proprietari di immobili demoliti per effetto del bradisismo del 1970, valutato in lire 10 miliardi, fa carico alla quota di lire 30 miliardi, di cui alla delibera CIPE del 2 maggio 1985, destinata al risanamento del medesimo rione.

3. È assegnato al comune di Pozzuoli per l'anno 1986 un contributo speciale di lire 18,5 miliardi per compensare le minori entrate e le maggiori spese causate dagli effetti del bradisismo nonché per le opere necessarie per rendere

funzionante il nuovo mercato ittico e realizzare la costruzione della nuova darsena per i pescatori. Il relativo onere è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 1-*ter*. — 1. Ai commi secondo e terzo aggiunti, dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, le parole: "dieci rate" e: "dodici rate" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "venti rate" e: "ventiquattro rate".

2. Alle minori entrate derivanti dalle norme di cui al comma 1 nell'esercizio finanziario 1986 si fa fronte con corrispondente riduzione nell'anno 1986 del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con riferimento alla quota destinata dal CIPE ai comuni. Il fondo viene reintegrato in misura corrispondente negli esercizi finanziari 1987 e 1988 con le maggiori entrate derivanti dalla norma di cui al medesimo comma negli stessi esercizi finanziari.

Art. 1-*quater*. — 1. Al comma 5-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

"*f*) dal 1° aprile 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi entro il 15 luglio 1986"

2. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, limitatamente ai soggetti residenti nelle regioni Campania e Basilicata, è prorogato al 31 marzo 1987.

Art. 1-*quinquies*. — 1. Il fondo previsto dall'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, è aumentato, per l'anno 1986, di lire 50 miliardi. All'onere relativo si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1986 utilizzando l'accantonamento "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)".

Art. 1-*sexies*. — 1. Il comma 2 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, e soppresso».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Il termine del 30 aprile 1986 indicato nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, relativo alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, è differito al 31 dicembre 1986. A decorrere dal 1° gennaio 1987, si applicano le disposizioni dell'articolo 84, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, qualora non sia entrata in vigore un'apposita disciplina che determini l'ambito della gestione-stralcio e detti disposizioni per una efficiente conclusione del programma da parte della regione, dei comuni e delle altre amministrazioni interessate, nonché per una adeguata gestione delle realizzazioni del programma medesimo. Anche a tal fine, entro il 15 settembre 1986, il comune di Napoli e la regione Campania, previa delibera dei rispettivi consigli, nonché i commissari straordinari del Governo trasmettono al Presidente del Consiglio dei Ministri apposita relazione concernente le esigenze strutturali, procedurali e funzionali della regione e degli enti locali.

2. Contestualmente alla disciplina di cui al comma 1, sono dettate disposizioni sulle materie concernenti tutte le gestioni straordinarie nelle zone terremotate.

3. Entro il 30 settembre 1986, il CIPE delibera il programma per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria ancora necessari al completamento della funzionalità interna dei singoli ambiti territoriali in cui è articolato il programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulla base dei programmi già trasmessi dai commissari straordinari del Governo al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il CIPE formula altresì direttive alle amministrazioni statali, regionali e locali competenti finalizzate alla realizzazione degli altri interventi previsti nei programmi medesimi, da considerare prioritaria nell'ambito delle loro attività».

All'articolo 3:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal 1° ottobre 1986 e sino al 31 dicembre 1987, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, anche mediante delega, alle attività necessarie per il completamento delle iniziative approvate».

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-*bis*. — 1. La misura di contributi per le iniziative di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiornata, nei limiti delle somme stanziate per il finanziamento del medesimo articolo 32 ai sensi della medesima legge, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto centrale di statistica tra il 31 dicembre 1982 e la data di consegna dell'area destinata alla realizzazione dello stabilimento industriale. Tale

adeguamento non è dovuto sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione. Il limite di 24 miliardi di cui al terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, può essere superato ai soli fini dell'adeguamento di cui al presente articolo».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: «limitatamente alle ipotesi di cui al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «per le iniziative di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e nei limiti del contributo previsto»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 1986 i contratti di formazione e lavoro dovranno realizzarsi almeno per il 50 per cento per chiamata numerica alle competenti commissioni"».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «80 miliardi» *sono sostituite dalle seguenti:* «90 miliardi»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Gli atti relativi alla determinazione dei criteri di selezione degli interventi indicati dalle regioni e dalle amministrazioni statali nonché i provvedimenti adottati sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari».

Dopo l'articolo 5, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 5-*bis* — 1. Per i primi interventi urgenti relativi alle eccezionali calamità verificatesi a Senise a seguito della frana del 26 luglio 1986 il fondo della protezione civile è aumentato di lire 10 miliardi per il 1986.

2. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Difesa del suolo".

Art. 5-*ter*. — 1. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare la riserva di cui all'articolo 3, lettera *q*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale nel comune di Senise».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 149 del 30 giugno 1986.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 22 agosto 1986.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3884):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) il 30 giugno 1986.

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e IX (Lavori pubblici), in sede referente, il 4 luglio 1986, con parere delle commissioni I, II, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 9 luglio 1986.

Esaminato dalle commissioni riunite V e IX, in sede referente, il 9, 15 luglio 1986.

Esaminato in aula il 16 luglio 1986 e approvato il 17 luglio 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1921):

Assegnato alla commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, in sede referente, il 19 luglio 1986, con parere delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 22 luglio 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 22 luglio 1986.

Esaminato dalla commissione speciale, in sede referente, il 30, 31 luglio 1986.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 31 luglio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3884-*B*):

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e IX (Lavori pubblici), in sede referente, il 1° agosto 1986, con parere delle commissioni I, II, IV, XI e XIII.

Esaminato dalle commissioni riunite V e IX, in sede referente, il 5 agosto 1986.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 6 agosto 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1921-*B*):

Assegnato alla commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, in sede referente, il 6 agosto 1986, con parere della commissione 5

Esaminato dalla commissione speciale, in sede referente, il 7 agosto 1986.

Esaminato in aula e approvato il 7 agosto 1986.

86G0834

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1986, n. 473.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 117, relativo al corso di laurea in scienze naturali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

didattica naturalistica e biologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1986
Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 282

86G0791

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1986, n. 474.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 97, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari per i tre indirizzi: generale, didattico ed applicativo, è aggiunto il nuovo insegnamento:

complementi di fisica nucleare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1986
Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 285

86G0792

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1986, n. **475.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 35, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

archeologia umanistica e storia dell'archeologia;
storia del Mediterraneo antico orientale;
storia della storiografia greca.

Nell'art. 43, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

lingua italiana con esercitazioni pratiche;
semiotica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1986
Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 277

86G0793

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1986, n. **476.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 22, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

legislazione minorile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1986
Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 283

86G0794

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1986, n. 477.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 11 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, intese ad istituire la facoltà di medicina e chirurgia con l'omonimo corso di laurea, come previsto dalla citata legge 11 novembre 1982, n. 828;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Nell'art. 1, nell'elenco delle facoltà e dei corsi di laurea in cui si articola l'Università, dopo il punto 6), è inserito il seguente nuovo comma:

7) *Facoltà di medicina e chirurgia:*

a) corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 2.

Dopo l'art. 48 è aggiunto il titolo VIII con gli articoli relativi all'ordinamento della facoltà di medicina e chirurgia ed all'omonimo corso di laurea come segue:

Titolo VIII

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 49 - *Corso di laurea in medicina e chirurgia: titolo di ammissione.* — Titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 50 - *Scopo, durata ed articolazione del corso.* — La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di 5500 ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

Art. 51 - *Aree didattico-formative, corsi integrati, discipline.* — Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel 1° triennio e di 2/3 di esso nel 2° triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale).

L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarità dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarità dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre 8 corsi monografici nell'intero corso di laurea, e non più di 3 corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

Art. 52 - *Esami.* — Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a 20 giorni. La sessione autunnale, ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto in itinere durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il numero degli esami è fissato in 12 nel primo triennio e in 24 nel secondo triennio per un totale di 36 esami nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea e i consigli di facoltà per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dare luogo a verifiche di profitto contestuali. Le verifiche di profitto contestuali non potranno essere relative a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre 250 ore di didattica.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato: nel caso di verifiche di profitto contestuali il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dall'art. 42 del regolamento studenti.

Corso di lingua inglese.

Lo studente dovrà seguire un corso di una lingua straniera, di regola la lingua inglese, fra quelle indicate nel manifesto degli studi. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Esame di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno 5500 ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 53 - *Tirocinio post-laurea.* — Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presìdi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero di posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presìdi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Art. 54 - *Programmazione annuale, piani di studio e ripartizione semestrale dei corsi integrati.*

Programmazione annuale, piani di studio.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;
b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

I consigli di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tener conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina e chirurgia alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e dell'art. 4 della legge n. 924 del 30 novembre 1970 lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà, e previsto dal manifesto degli studi, purchè nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Il consiglio di corso di laurea e i consigli di facoltà per le rispettive competenze possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi n. 90 dell'11 ottobre 1969 e n. 924 del 30 novembre 1970, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente, fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze, la distribuzione del carico didattico tra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Ripartizione dei corsi integrati in semestri.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno.

Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di 14-15 settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

Art. 55 - *Limitazione del numero degli iscritti.* — Al fine di consentire l'avvio programmato delle attività didattiche e scientifiche, il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà o del comitato ordinatore, udito il senato accademico, determina, nei primi sei anni successivi all'attivazione del corso di laurea in medicina e chirurgia, il numero massimo delle iscrizioni a tale corso.

Art. 56 - *Dipartimenti e norma transitoria.* — La facoltà è organizzata in dipartimenti e, nelle more della costituzione di essi, in istituti multidisciplinari.

Art. 57 - *Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia.*

AREE DEL 1° TRIENNIO

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica
statistica e matematica
biologia
genetica

Discipline:

fisica (corso integrato):
fisica
fisica medica

statistica e matematica (corso integrato):
statistica medica e biometria
biomatematica

biologia (corso integrato):
biologia cellulare
biologia generale
psicologia

genetica (corso integrato):
genetica umana
genetica generale applicata alle scienze biomediche

Numero di ore: 350

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica e ultrastrutturale*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia
anatomia

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):
istologia
istochimica
citologia
citologia molecolare
embriologia

anatomia (corso integrato):
anatomia umana
anatomia topografica
anatomia radiologica
anatomia clinica
neuroanatomia

Numero di ore: 400

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, subcellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica
biochimica

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):
chimica applicata alle scienze biomediche
propedeutica biochimica

biochimica (corso integrato):
chimica biologica
enzimologia
biologia molecolare
biochimica cellulare
biochimica sistematica umana
biochimica applicata

Numero di ore: 400

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia
biofisica e tecnologie biomediche

Discipline:

fisiologia (corso integrato):
fisiologia umana
fisiologia della nutrizione
neurofisiologia
fisiologia applicata
fisiologia dello sport

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):
biofisica
informatica medica
strumentazione biomedica
tecnologie biomediche
fisica sanitaria

Numero di ore: 350

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie da infezione, nonchè l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:

patologia generale
immunologia
fisiopatologia generale ed applicata
microbiologia

Discipline:

patologia generale (corso integrato):
patologia generale
citopatologia
patologia molecolare
oncologia
patologia genetica

immunologia (corso integrato):
immunologia
immunoematologia
immunopatologia

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):
patologia generale
fisiopatologia generale
fisiopatologia applicata
fisiopatologia endocrina e del metabolismo

microbiologia (corso integrato):
microbiologia
micologia medica
virologia
parassitologia

Numero di ore: 600

6. *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie*

Obiettivi:

lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica, anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di: *a*) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta; *b*) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento; *c*) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti. Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo e del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

Art. 59 - *Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia.*

AREE DEL 2° TRIENNIO

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di: *a)* realizzare una comunicazione adeguata con il paziente; *b)* rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo; *c)* valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo; *d)* dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale
medicina di laboratorio
metodologia clinica

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):
farmacologia 1
farmacologia cellulare e molecolare

medicina di laboratorio (corso integrato):
biochimica clinica
patologia clinica
microbiologia clinica

metodologia clinica (corso integrato):
metodologia clinica (afferente alla medicina interna)
metodologia clinica (afferente alla chirurgia generale)
psicologia medica
storia della medicina
igiene e metodologia epidemiologica

Numero di ore: 400

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico, nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica 1 (propedeutica e sistematica)
malattie dell'apparato digerente
malattie dell'apparato respiratorio
malattie dell'apparato cardiovascolare
malattie del rene e delle vie urinarie
malattie del sistema endocrino e del metabolismo
malattie del sangue e degli organi emopoietici
malattie del sistema immunitario e reumatologia

Discipline:

anatomia patologica 1 (propedeutica e sistematica) (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica
morfologia dei tumori

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia
chirurgia apparato digerente

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio
fisiopatologia respiratoria
chirurgia toracica

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia
angiologia
cardiochirurgia
chirurgia vascolare
malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia
urologia
malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
endocrinologia
malattie del metabolismo
endocrinochirurgia
malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia
malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
immunologia clinica e allergologia
reumatologia
Numero di ore: 650

9. *Area delle scienze del comportamento umano*

Obiettivi:
lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e: *a)* riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche; *b)* spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici; *c)* indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:
psichiatria e psicologia clinica

Discipline:
psichiatria e psicologia clinica (corso integrato)
psichiatria
psicoterapia
psicologia clinica
igiene mentale
Numero di ore: 150

10. *Area delle scienze neurologiche*

Obiettivi:
lo studente deve essere in grado di: *a)* riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico le alterazioni del sistema nervoso; *b)* spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici; *c)* indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:
malattie del sistema nervoso

Discipline:
malattie del sistema nervoso (corso integrato)
neurologia
neurofisiopatologia
neurochirurgia
neuroradiologia
riabilitazione neurologica
Numero di ore: 75

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche*

Obiettivi:
lo studente deve essere capace di: *a)* riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore; *b)* dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:
malattie odontostomatologiche e del cavo orale
malattie dell'apparato visivo
malattie dell'apparato locomotore
malattie otorinolaringoiatriche
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica

Discipline:
malattie odontostomatologiche (corso integrato):
odontostomatologia
chirurgia maxillo-facciale
malattie dell'apparato visivo (corso integrato):
oftalmologia
ottica fisiopatologica
malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):
ortopedia e traumatologia
chirurgia della mano
medicina fisica e riabilitazione
malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):
otorinolaringoiatria
audiologia
foniatria
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):
dermatologia
chirurgia plastica e ricostruttiva
dermatologia allergologica e professionale
venereologia
Numero di ore: 250

12. *Area della medicina clinica*

Obiettivi:
lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:
medicina interna
chirurgia generale
oncologia clinica
malattie infettive
farmacologia speciale

Discipline:
medicina interna (corso integrato):
medicina interna
terapia medica
genetica medica
geriatria
medicina termale

chirurgia generale (corso integrato):
chirurgia generale

oncologia clinica (corso integrato):
oncologia medica
oncologia radioterapica

malattie infettive (corso integrato):
malattie infettive
malattie tropicali
parassitologia clinica

farmacologia speciale (corso integrato):
farmacologia 2
chemioterapia
tossicologia
neuropsicofarmacologia
nutrizione clinica

Numero di ore: 875 (delle quali 125 aggregate all'area n. 8 della patologia sistematica)

13. *Area della pediatria generale e specialistica*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):
pediatria
chirurgia pediatrica
neuropsichiatria infantile
neonatologia
terapia pediatrica speciale
pediatria preventiva e sociale

Numero di ore: 200

14. *Area della ginecologia ed ostetricia*

Obiettivi e contenuti:

lo studente deve essere capace di: *a)* identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso; *b)* riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale; *c)*) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):
ginecologia ed ostetricia
fisiopatologia della riproduzione umana
ginecologia endocrinologica
ginecologia oncologica
medicina dell'età prenatale

Numero di ore: 150

15. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici della anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica 2

Discipline:

anatomia patologica 2 (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica
diagnostica isto- e cito-patologica
diagnostica ultrastrutturale
istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore 100

16. *Area della diagnostica per immagini*

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):
radiologia
radiobiologia
radioterapia
medicina nucleare

Numero di ore: 100

17. *Area delle emergenze medico-chirurgiche*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):
medicina d'urgenza e pronto soccorso
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso
anestesiologia e rianimazione
terapia del dolore
terapia intensiva.

Numero minimo di ore: 100

18. *Area della medicina e sanità pubblica*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di: *a)* conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo; *b)* conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro; *c)* conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale; *d)* conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica
medicina legale
medicina del lavoro
medicina delle comunità

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):
igiene
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari
economia sanitaria
educazione sanitaria

medicina legale (corso integrato):
medicina legale
deontologia ed etica medica
psicopatologia forense
tossicologia forense
criminologia e difesa sociale
medicina sociale

medicina del lavoro (corso integrato):
medicina del lavoro
igiene industriale

medicina delle comunità (corso integrato):
medicina di comunità
igiene ambientale

Numero di ore: 250

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1986
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 86

86G0826

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 22 luglio 1986.

Modificazioni al decreto ministeriale 3 marzo 1986 recante: «Procedure di autorizzazione dei servizi aerei regolari interregionali di linea tra gli Stati membri della Comunità economica europea».

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, istitutiva della direzione generale dell'aviazione civile nell'ambito del Ministero dei trasporti;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 213, che all'art. 1, ultimo comma, stabilisce le modalità di recepimento delle direttive comunitarie in materia di aviazione civile;

Vista la direttiva CEE n. 83/416/CEE in data 25 luglio 1983 relativa all'autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali per il trasporto aereo di passeggeri, con o senza merci e/o posta tra gli Stati membri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 869, con il quale, sulla base delle modalità stabilite dalla legge 13 maggio 1983, n. 213, è stato recepito il principio generale della istituzione dei servizi aerei regolari interregionali di linea tra gli Stati membri della Comunità economica europea;

Visto il proprio decreto del 3 marzo 1986, relativo alla procedura di autorizzazione dei servizi aerei regolari interregionali di linea tra gli Stati della CEE emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 869;

Vista la legge 11 dicembre 1985, n. 775, relativa alla ratifica ed esecuzione del trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica di Portogallo alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona ed a Madrid il 12 giugno 1985;

Vista la direttiva CEE in data 26 maggio 1986 che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la precedente direttiva CEE del 25 luglio 1983;

Considerata la necessità di provvedere all'adattamento del proprio decreto del 3 marzo 1986 per effetto delle modifiche conseguenti all'adesione di Spagna e Portogallo alla Comunità economica europea;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* del decreto ministeriale 3 marzo 1986 è sostituito dall'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

L'art. 25 del decreto ministeriale 3 marzo 1986 è sostituito dal seguente:

«Il presente decreto non si applica, sino al 1° luglio 1993, agli aeroporti situati nelle isole greche e nelle isole atlantiche che compongono la regione autonoma delle Azzorre, salvo l'eventuale estensione per un ulteriore periodo di cinque anni, con possibilità di proroga per altri cinque anni qualora non venga altrimenti deciso dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea.

In deroga all'art. 1, lettera *c)*, il presente decreto non si applica altresì, fino al 1° gennaio 1993, all'aeroporto di Porto».

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1986

Il Ministro: SIGNORILE

ALLEGATO *A*

AEROPORTI DEGLI STATI MEMBRI DELLA CEE CLASSIFICATI DI PRIMA CATEGORIA

Stato membro	Aeroporti
Belgio	Bruxelles: Zaventem
Danimarca	Kobénhavn: Kastrup, Roskilde
Francia	Paris: Charles de Gaulle, Orly
Gran Bretagna	London: Heatrow, Gatwick, Standed, Luton
Grecia	Athina: Hellinikon Thessaloniki: Micra
Irlanda	Dublin
Italia	Roma: Fiumicino, Ciampino Milano: Linate, Malpensa
Olanda	Amsterdam: Schiphol
Portogallo	Lisboa Faro
Repubblica Federale di Germania	Frankfurt: Rhein Main Dusseldorf: Lohausen Munchen: Riem
Spagna	Palma de Mallorca Madrid: Barajas Malaga Las Palmas

NOTE

Nota all'art. 2:

Il D.M. 3 marzo 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1986.

86A6223

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 20 febbraio 1986.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie «Il folklore italiano» dedicato alle «Candelore di Catania».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 6 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1982, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il folklore italiano»;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1985 con il quale è stata autorizzata nel 1986, fra l'altro, l'emissione di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo appartenente alla serie medesima, dedicato alle «Candelore di Catania»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1674 del 4 febbraio 1986;

Decreta:

Articolo unico

È emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie «Il folklore italiano» dedicato alle «Candelore di Catania» nel valore da L. 450.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata, formato carta: mm 30 x 50,8; formato stampa: mm 26 x 46,8; dentellatura 13 1/4 x 14 1/4; colori: quadricomia; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura una scena della processione delle candelore, manifestazione folkloristica religiosa che si tiene a Catania in occasione della festa di Sant'Agata.

Completano il francobollo la leggenda «CATANIA LE CANDELORE» la scritta «ITALIA» ed il valore «450».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1986
Registro n. 30 Poste e Telecomunicazioni, foglio n. 165

86A6075

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 luglio 1986.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni con godimento 1° giugno 1986, emessi fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto N. 623322/66-AU-112 del 26 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1986, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 232, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° giugno 1986, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.500 miliardi con decreto ministeriale n. 623412/66-AU-112 del 4 giugno 1986;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 26 maggio 1986, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 623322 del 26 maggio 1986, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° giugno 1986, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.500 miliardi, ammonta a nominali lire 2.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1986
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 137

86A6299

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 agosto 1986.

Riconoscimento del diritto all'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1986 anche per il grano duro seminato nelle zone di montagna, di collina e svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 75/268.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 4 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 1986, relativo, fra l'altro, alla soppressione, tra le zone beneficiarie dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1986, di quelle di «montagna, collina e svantaggiate» di cui alla direttiva CEE n. 75/268;

Considerato che la commissione CEE ha riconosciuto il diritto all'aiuto comunitario anche per il grano duro seminato nella campagna agraria 1985/86 nelle superfici ricadenti nelle zone di «montagna, collina e svantaggiate» di cui alla direttiva CEE n. 75/268;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare, ai fini della concessione dell'aiuto in questione nelle predette zone, il succitato decreto 4 giugno 1986;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 132 del 10 giugno 1986, è sostituito dal seguente:

«Beneficierà dell'aiuto il grano duro di produzione 1986 seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nonché nelle superfici situate nei territori di tutte le altre regioni della Repubblica comprese nell'elenco delle zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui alle direttive CEE numeri 75/268 e 75/273 del Consiglio del 28 aprile 1975 ed alla direttiva CEE n. 84/167 del Consiglio del 28 febbraio 1984, che ha ampliato l'elenco delle zone riguardante l'Italia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1986

Il Ministro: PANDOLFI

86A6281

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 giugno 1986.

Autorizzazione alla S.p.a. Intercontinentale assicurazioni, in Roma, ad utilizzare i tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa per tutte le polizze di assicurazione sulla vita stipulate dai propri dipendenti e dai dipendenti della S.p.a. Levante assicurazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 3 marzo 1986 della società per azioni Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'autorizzazione ad utilizzare i tassi di premio puro, in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, per tutte le polizze di assicurazione sulla vita stipulate dai propri dipendenti nonché da quelli della Levante assicurazioni S.p.a.;

Vista la nota in data 30 aprile 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

La S.p.a. Intercontinentale assicurazioni è autorizzata ad utilizzare i tassi di premio puro, in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, per tutte le polizze di assicurazione sulla vita stipulate dai propri dipendenti nonché da quelli della Levate assicurazioni S.p.a., purché i contratti emessi soddisfino le seguenti condizioni:

in caso di cessazione dal servizio, prima del compimento del sessantesimo anno di età per impiegati non dirigenti o del sessantacinquesimo anno di età per impiegati dirigenti, il dipendente potrà mantenere in vigore la propria polizza alle normali condizioni di tariffa;

quando il dipendente cessera dal servizio per quiescenza, senza peraltro prestare la sua opera ad altra impresa anche non assicuratrice, la polizza continuerà ad avere effetto fino alla sua naturale estinzione, previa continuazione del pagamento dei premi puri inizialmente pattuiti;

nel caso di una modifica della partecipazione della Intercontinentale assicurazioni S.p.a. al capitale della società controllata, che comporti la perdita del controllo, per le polizze in essere che godono delle presenti agevolazioni sara consentita la prosecuzione previo pagamento del corrispondente premio di tariffa;

il valore di riscatto, che sara concesso dopo il pagamento di almeno una annualità di premio, sarà pari alla riserva matematica maturata al momento dell'operazione.

Roma, addì 5 giugno 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A5356

DECRETO 27 giugno 1986.

Norme integrative e sostitutive dei decreti ministeriali emanati per l'applicazione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sulla disciplina del commercio;

Considerata la necessità di modificare alcune delle norme di applicazione della legge 11 giugno 1971, n. 426;

Considerato che l'art. 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di norme di applicazione della legge stessa;

Sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 6 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, modificato dall'art. 8 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, è sostituito dal seguente:

«Le deliberazioni della commissione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e non dei presenti.

Qualora in prima convocazione non sia raggiunto il *quorum* di cui al comma precedente, le deliberazioni della commissione in seconda convocazione sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti, a condizione che essi siano almeno la maggioranza dei componenti della commissione stessa.

In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto può essere segreto, quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.

Qualora la commissione non si pronunci entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, questa si intende respinta».

Art. 2.

L'art. 7 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è sostituito dal seguente:

«Qualora il soggetto iscritto al registro trasferisca la residenza o la sede legale in altra provincia, deve darne comunicazione, entro sessanta giorni, sia alla camera di commercio presso la quale è iscritto, sia a quella nella cui circoscrizione si trasferisce, senza tuttavia essere tenuto a fornire certificati di iscrizione al registro e, se ha preposti, all'elenco speciale. Le commissioni per la tenuta del registro, di cui all'art. 4 della legge provvedono, rispettivamente, alla cancellazione e alla nuova iscrizione. La camera di commercio che effettua la cancellazione annota nel registro che questa avviene per trasferimento.

La cancellazione è disposta dopo che l'altra camera di commercio avrà comunicato l'avvenuta iscrizione. Tale camera provvede all'iscrizione senza procedere ad un nuovo accertamento dei requisiti morali e professionali.

L'interessato deve comunicare alla camera di commercio, per la relativa annotazione nel registro, anche il trasferimento avvenuto nell'ambito della stessa provincia».

Art. 3.

L'art. 12 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, modificato dall'art. 11 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, è sostituito dal seguente:

«L'esame di idoneità all'esercizio del commercio al minuto di cui all'art. 5, primo comma, n. 1, della legge è sostenuto su nozioni di carattere generale attinenti all'attività di vendita e su nozioni di carattere particolare attinenti alle specilizzazioni merceologiche (tabelle o categorie di prodotti) per le quali è prevista l'iscrizione, in conformità all'allegato 2 al presente decreto.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma precedente e della presentazione della domanda di esame le tabelle merceologiche vengono distinte nei seguenti gruppi omogenei:

a) tabelle I, VI, VII;

b) tabelle II, III, IV, V;

c) tabella VIII;

d) tabelle IX, X, XI;

e) tabella XII;

f) tabella XIV.

Chi intenda svolgere un'attività di vendita in base alla norma di cui al sesto comma del successivo art. 53 sostiene l'esame con riferimento alle materie previste per i gruppi merceologici di cui al secondo comma del presente articolo, nei quali siano compresi i prodotti che intende porre in vendita.

Il soggetto iscritto nel registro per l'esercizio del commercio, che intenda ottenere l'iscrizione, mediante esame, per altre specializzazioni merceologiche oltre quelle per le quali è già iscritto, sostiene la prova con riferimento alle sole nozioni di carattere particolare attinenti alle specilizzazioni merceologiche stesse, indicate nell'allegato 2 al presente decreto.

L'idoneità all'esercizio dell'atttività di vendita conseguita mediante esame è valida per ottenere l'iscrizione nel registro per tutte le specializzazioni merceologiche per le quali siano previste le stesse materie d'esame.

L'esame si svolge in forma scritta, su questionari predisposti dalla commissione d'esame, ed in forma orale mediante colloquio.

L'esame richiesto dall'art. 5, ultimo comma, della legge è necessario per la vendita, e non per la somministrazine dei prodotti indicati nel successivo art. 17».

Art. 4.

L'art. 14 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, modificato dall'art. 12 del decreto ministeriale 28 aprile 1976 e dal decreto ministeriale 11 febbraio 1985, è sostituito dal seguente:

«La commissione d'esame prevista dall'art. 5 della legge è nominata dalla giunta camerale ed è presieduta dal segretario generale ovvero, nell'ordine, da un funzionario dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oppure, da un funzionario camerale appartenente all'ottava qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, designato dal segretario generale.

La commissione d'esame è composta altresì dei seguenti membri:

un insegnante di tecniche commerciali di scuole secondarie;

un insegnante di merceologia di scuole secondarie o un esperto della materia;

un rappresentante dell'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione è ubicata la camera di commercio;

un rappresentante dell'intendenza di finanza;

un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro;

un esperto del commercio per ciascuno dei primi cinque gruppi merceologici indicati nel secondo comma del precedente art. 12; tale esperto è chiamato a far parte della commissione per gli esami relativi al gruppo merceologico di sua competenza;

un esperto della somministrazione di alimenti e bevande; tale esperto è chiamato a far parte della commissione per gli esami relativi all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La commissione è integrata con un rappresentante, competente per il settore veterinario, dell'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione è ubicata la camera di commercio, qualora l'esame riguardi le materie relative alle tabelle del gruppo *b)* di cui al secondo comma del precedente art. 12.

Per gli esami concernenti categorie di prodotti relative alla tabella XIV la commissione è integrata, con deliberazione presa dai membri di cui al primo e secondo comma, escluso l'esperto della somministrazione di alimenti e bevande, da un esperto della materia relativa alle dette categorie merceologiche.

Il segretario della commissione è un funzionario della camera di commercio appartenente alla settima qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, designato dal segretario generale.

La commissione si riunisce almeno ogni sei mesi, qualora vi siano domande d'esame, ed opera con la presenza dei membri prescritti per la materia dell'esame.

La giunta camerale stabilisce le modalità con le quali viene attestato l'esito dell'esame.

Con la stessa procedura di quelli effettivi possono essere nominati per la commissione anche membri supplenti.

La commissione dura in carica due anni. I suoi membri possono essere confermati. La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dalla giunta camerale almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Possono essere nominate più commissioni d'esame».

Art. 5.

L'art. 15 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, modificato dall'art. 13 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, è sostituito dal seguente:

«Colui che abbia i requisiti previsti dall'art. 5, primo comma, n. 2, della legge ha titolo ad ottenere l'iscrizione per l'esercizio di qualsiasi attività di vendita all'ingrosso o al minuto, fatto salvo il disposto del successivo art. 17, primo comma, la quale corrisponda al gruppo merceologico o alla categoria merceologica nel cui ambito il richiedente abbia conseguito il requisito della pratica commerciale. Per gruppo merceologico si intende quello di cui ai punti *a), c), d), e)* del precedente art. 12, secondo comma.

La pratica commerciale acquisita in esercizi autorizzati in base alla tabella VIII è valida ai fini dell'iscrizione nel registro per le attività dei gruppi merceologici *a), d), e)* e per le categorie merceologiche della tabella XIV, nonché agli effetti del successivo art. 17, secondo comma.

La pratica commerciale di cui all'art. 5, primo comma, n. 2, della legge è valida ai fini dell'iscrizione nel registro a condizione che l'interessato dimostri di aver operato, anche in imprese esercenti un'attività stagionale, per uno o più periodi di tempo pari complessivamente ad almeno ventiquattro mesi.

Il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5, primo comma, n. 2, della legge è provato, se trattasi di attività commerciale esercitata in proprio, mediante certificazione dell'iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio; se trattasi di attività esercitata in qualità di dipendente, mediante idonea documentazione atta a dimostrare l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria; se trattasi di attività esercitata quale familiare coadiutore, mediante l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui all'art. 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, modificato con legge 25 novembre 1971, n. 1088.

Nei casi in cui la legge 27 novembre 1960, n. 1397, non trovi applicazione la qualità di familiare coadiutore è provata mediante attestato della ditta, convalidato dalla commissione per la tenuta del registro in base, ove occorra, ad indagini esperite dalla camera di commercio.

La cancellazione dagli elenchi nominativi per l'insussistenza dei requisiti dell'abitualità e della prevalenza dell'esercizio dell'attività non comporta la cancellazione dal registro, purchè l'esercizio dell'attività stessa per il periodo di tempo prescritto sia provato ai sensi del comma precedente.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, primo comma, n. 2, della legge è riconosciuto valido l'esercizio di qualsiasi attività di vendita all'ingrosso o al minuto, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo campo di applicazione, nonché l'esercizio dell'attività di agente o di rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, in qualità di titolare o di dipendente qualificato.

Il precedente sesto comma si applica anche ai soggetti iscritti nel registro per la somministrazione di alimenti e bevande».

Nell'art. 19, primo comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, modificato dall'art. 14 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, sono soppresse le parole «acquisita in imprese esercenti un'attività stagionale».

Art. 6.

L'art. 17 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, modificato dal decreto ministeriale 11 febbraio 1985, è sostituito dal seguente:

«I prodotti il cui commercio può essere esercitato solo da coloro che abbiano superato l'esame di cui all'art. 5, primo comma, punto 1), della legge sono le carni di tutte le specie animali.

L'iscrizione per il gruppo *b)* di cui al precedente art. 12 può essere ottenuta mediante la pratica commerciale o il superamento del corso professionale solo con efficacia limitata alle carni delle specie ittiche di cui alla tabella V del decreto ministeriale 30 agosto 1971, sempre che la pratica commerciale e il corso professionale si riferiscano a tali prodotti.

La norma di cui al primo comma non si applica ai prodotti surgelati venduti in conformità alle norme che li riguardano».

Art. 7.

L'art. 23 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, modificato dall'art. 16 del decreto ministeriale 28 aprile 1976 e dall'art. 6 del decreto ministeriale 23 dicembre 1985, è sostituito dal seguente:

«Le persone giuridiche e le società sono iscritte nel registro con le indicazioni previste dall'art. 2, secondo comma, del presente decreto e con quelle relative ai loro rappresentanti legali. Qualora l'iscrizione sia chiesta con l'indicazione di due o più rappresentanti legali, può essere presentata un'unica domanda, sottoscritta da tutti i rappresentanti predetti.

Possono ottenere l'iscrizione nel registro come società soltanto quelle regolarmente costituite in uno dei tipi previsti dalle leggi vigenti.

Nel caso di società di persone tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, ma in esso non iscritte, e di società di fatto si iscrivono al registro tutti i soci. La regolarizzazione di tali società comporta di diritto la loro iscrizione nel registro e la variazione dell'intestazione dell'autorizzazione o licenza. Tale variazione non costituisce rilascio di un nuovo provvedimento autorizzatorio.

Ai fini dell'iscrizione nel registro e nell'annesso elenco speciale e della richiesta dell'autorizzazione alla vendita o della licenza di pubblica sicurezza previste dalla legge e dal presente decreto, per legali rappresentanti si intendono anche le persone che la persona giuridica e la società, mediante apposita procura, investono della propria rappresentanza ai fini suddetti.

Le modificazioni intervenute nella rappresentanza legale di una persona giuridica o di una società, dopo l'iscrizione nel registro, non ne comportano la cancellazione, purché il nuovo rappresentante legale abbia i requisiti prescritti dall'art. 4, terzo comma, della legge. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti deve essere presentata alla camera di commercio unitamente a quella necessaria per effettuare la denuncia delle modificazioni predette ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e del decreto ministeriale 9 marzo 1982. La camera di commercio, accertata la sussistenza dei requisiti prescritti, comunica il nominativo del nuovo rappresentante ai comuni e alle camere di commercio nel cui territorio o circoscrizione la persona giuridica e la società hanno sedi secondarie o succursali.

Le modificazioni di cui al comma precedente non danno luogo al rilascio di una nuova autorizzazione o licenza.

La trasformazione di una società in un'altra dei tipi previsti dalle leggi vigenti non ne comporta la cancellazione dal registro. La camera di commercio l'annota nel registro sulla base della denuncia ad essa effettuata ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e del decreto ministeriale 9 marzo 1982 e ne dà notizia al comune per la variazione dell'intestazione dell'autorizzazione o della licenza. Tale variazione non costituisce rilascio di un nuovo provvedimento autorizzatorio.

La documentazione presentata alla camera di commercio presso la quale la persona giuridica e la società sono iscritte, in relazione alle modificazioni di cui al presente articolo, esonera dalla presentazione di analoga documentazione alle camere di commercio nella cui circoscrizione la persona giuridica e la società hanno sedi secondarie o succursali».

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 24 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, modificato dall'art. 19 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, è abrogato.

Art. 9.

L'art. 27 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, è sostituito dal seguente:

«Le persone preposte ai sensi dell'art. 9 della legge debbono essere iscritte nell'elenco speciale dallo stesso previsto. Chi è iscritto in tale elenco può anche essere preposto a più reparti di un medesimo esercizio».

Il preposto di cui all'art. 9 della legge, in caso di sua assenza o impedimento per non più di quaranta giorni continuativi durante ciascun anno, può essere sostituito da persona non iscritta nell'elenco speciale delegata dal preposto stesso o dal preponente».

Il titolo dell'art. 27 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è così sostituito: «Preposizione alla gestione».

Art. 10.

Nell'art. 36, terzo comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, modificato dall'art. 25 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, la parola «quadriennale» è sostituita dalla parola «quinquennale».

Allo stesso art. 36 è aggiunto il seguente comma: «Le notizie ed i dati di cui al presente articolo non sono richiesti per gli anni in cui sono effettuati i censimenti generali dell'industria e del commercio».

Art. 11.

Nell'art. 38 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, modificato dall'art. 27 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

«Le deliberazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei rispettivi componenti e non dei presenti.

Qualora in prima convocazione non sia raggiunto il *quorum* di cui al comma precedente, le deliberazioni in seconda convocazione sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti, a condizione che essi siano almeno la maggioranza dei componenti della commissione.

In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto può essere segreto, quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti».

Art. 12.

L'art. 42 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, modificato dall'art. 29 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, è sostituito dal seguente:

«Il trasferimento di sede di un esercizio di vendita deve intendersi come trasferimento di sede dell'esercizio dell'attività relativa a tutte le tabelle merceologiche possedute.

Qualora il piano comunale, o, fino a che esso non sia stato approvato, il consiglio comunale, ripartisca il territorio del comune in zone, il trasferimento di un esercizio nell'ambito della stessa zona è subordinato alla sola comunicazione al comune, che deve essere effettuata non più tardi di trenta giorni dalla data in cui esso è avvenuto.

Qualora il piano comunale, o, fino a che esso non sia stato approvato, il consiglio comunale, non suddivida il territorio del comune in zone, il trasferimento di un esercizio di vendita da un punto all'altro del territorio comunale è soggetto alle stesse disposizioni di cui al comma precedente.

L'esercizio di vendita può essere trasferito su una superficie minore di quella originaria, purchè non inferiore a quella minima stabilita.

Qualora il trasferimento sia effettuato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito nella legge 29 novembre 1982, n. 887, la nuova superficie di vendita non può essere inferiore a quella originaria.

In caso di forza maggiore o per altri gravi motivi il sindaco, sentita la commissione comunale, può consentire il trasferimento in altra zona di un esercizio anche in deroga alle norme e direttive del piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva.

Qualora sia consentito esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita l'attività di commercio all'ingrosso e quella di commercio al minuto, il trasferimento dell'esercizio e disciplinato dalle disposizioni relative all'attività prevalente.

Qualora nello stesso locale siano esercitate l'attività di vendita disciplinata dalla legge e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande od altra attività, esse possono essere trasferite in altra sede anche separatamente l'una dall'altra».

Art. 13.

All'art. 43 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, modificato dall'art. 29 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, e aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche al subentrante».

Art. 14.

L'art. 45 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è sostituito dal seguente:

«Colui che intenda creare un centro commerciale al dettaglio mediante l'apertura di piu esercizi puo presentare al sindaco un'unica domanda, che sara esaminata secondo un criterio unitario, in conformità alle norme e direttive del piano. Ai soli fini della presentazione della domanda può non essere iscritto al registro.

Qualora il soggetto di cui al comma precedente chieda, prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti agli esercizi oggetto della domanda, che esse, se potranno essere rilasciate, siano intestate ad altri soggetti, la richiesta va accolta alla sola condizione che questi ultimi siano iscritti al registro per le attività corrispondenti.

Coloro che intendano creare un centro commerciale al dettaglio, con eventuali infrastrutture e servizi comuni, mediante l'apertura di esercizi di cui vogliano conservare la distinta titolarità, possono chiedere al sindaco che l'esame della domanda sia fatto congiuntamente e secondo un criterio unitario, in conformità alle norme e direttive del piano.

Prima del rilascio dell'autorizzazione e possibile sostituire i richiedenti originari con altri.

La fattispecie di cui al secondo ed al quarto comma non costituiscono casi di subingresso».

Art. 15.

Nell'art. 47 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, modificato dall'art. 33 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, al quinto comma le parole «un mese» sono sostituite dalle parole «sei mesi».

Il sesto comma dello stesso art. 47 è sostituito dal seguente:

«Il subentrante per atto tra vivi non iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro e chiesto l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'iscrizione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa».

Il decimo comma dello stesso art. 47 è abrogato.

Allo stesso art. 47 sono aggiunti i seguenti commi:

«Qualora nello stesso locale siano esercitate l'attività di vendita disciplinata dalla legge e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o altra attività, esse possono essere oggetto di separati atti di disposizione.

La società, cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un'azienda commerciale, può continuare l'attività alle stesse condizioni del dante causa, in pendenza dell'iscrizione nel registro e del trasferimento dell'autorizzazione o della licenza intestate allo stesso dante causa, purché entro un anno dal conferimento segua l'autorizzazione o licenza occorrente. Il termine può essere prorogato dal sindaco in caso di ritardo non imputabile al soggetto interessato».

Art. 16.

Nell'art. 56, primo comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, modificato dall'art. 40 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, le parole «art. 23, quarto comma» sono sostituite dalle parole «art. 25, ottavo comma».

Nello stesso art. 56, primo comma, le parole «art. 42, primo comma» sono sostituite dalle parole «art. 42, secondo e terzo comma».

Art. 17.

L'art. 3 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, è sostituito dal seguente:

«L'iscrizione nel registro per lo svolgimento dell'attività di vendita è disposta per gruppo merceologico. Per gruppo si intende l'insieme delle specializzazioni merceologiche di cui ai punti *a), b), c), d), e)* dell'art. 12, secondo comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

L'iscrizione nel registro per lo svolgimento dell'attività di vendita corrispondente alla tabella XIV è disposta per categorie di prodotti, anche se nella domanda siano stati indicati singoli prodotti, anziché le categorie cui essi appartengono. Per categoria di prodotti si intende, agli effetti della legge e delle relative norme di esecuzione, un insieme di prodotti destinati al consumatore finale, suscettibili di essere considerati unitariamente per avere essi caratteristiche funzionali identiche o simili oppure un mercato autonomo, distinto da quello degli altri. Per prodotti destinati al consumatore finale si intendono i prodotti diversi da quelli utilizzabili, per loro natura, esclusivamente in un processo produttivo di beni o servizi.

L'iscrizione nel registro per lo svolgimento dell'attività di vendita abilita all'esercizio della sola attività corrispondente alle specializzazioni merceologiche per le quali è stata disposta, fatto salvo quanto prevede l'art. 17, primo comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

L'iscrizione nel registro ottenuta per la tabella VIII di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1971 vale come iscrizione anche per tutte le specializzazioni merceologiche che comprendono i prodotti inclusi nella tabella VIII stessa, e viceversa.

L'iscrizione nel registro per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilita ad esercitare l'attività in qualunque forma sede ed esercizio».

Art. 18.

Il quarto comma dell'art. 23 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, è sostituito dal seguente:

«Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà, in quanto tali, di vendere per asporto le bevande, nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al punto *a)* del primo comma, i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al punto *b)*, i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria ma esclusi quelli di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto».

Il sesto comma dello stesso art. 23 è sostituito dal seguente:

«È consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più licenze corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al primo e secondo comma, fatti salvi i divieti di legge. Da tale locale gli esercizi possono essere trasferiti anche separatamente».

Allo stesso art. 23 sono aggiunti i seguenti commi:

«Qualora nello stesso locale siano esercitate congiuntamente più attività corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al primo e al secondo comma, le distanze minime di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 524, sono fatte rispettare con riferimento all'attività prevalente, che è accertata dal sindaco.

È soggetto alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n. 524, ed a quelle del presente articolo chiunque abbia nei locali in cui vende bevande e generi alimentari impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati».

Art. 19.

Al terzo comma dell'art. 26 del decreto ministeriale 28 aprile 1976 è aggiunto il seguente periodo:

«La comunicazione è dovuta soltanto nei casi in cui siano variati i dati inizialmente forniti e sempre che per l'anno corrispondente non siano effettuati censimenti generali dell'industria e del commercio».

Art. 20.

È istituita una tabella merceologica con la seguente denominazione: «pane, sfarinati, paste alimentari e altri prodotti, comunque preparati, derivanti da sfarinati».

La tabella di cui al comma precedente è riservata ai titolari della licenza di panificazione di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, per la vendita al minuto del pane di loro produzione negli stessi locali di produzione o in altri ad essi contigui. L'autorizzazione per detta tabella è obbligatoria e al richiedente spetta di diritto.

Nei casi in cui sia prevista l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, l'autorizzazione per la tabella merceologica di cui al primo comma è rilasciata a chi è iscritto per il gruppo *a)* o il gruppo *c)* di cui all'art. 12, secondo comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

Il pane può essere venduto al minuto solo da operatori muniti della tabella di cui al primo comma del presente articolo o di una di quelle allegate al decreto ministeriale 30 agosto 1971 che lo comprenda.

Il sesto comma dell'art. 53 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è abrogato.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica per le autorizzazioni rilasciate per la tabella VII di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1971 anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

La tabella III di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1971 assume la denominazione «carni di bassa macelleria». La tabella V di cui allo stesso decreto assume la denominazione «prodotti ittici o carni delle specie ittiche, freschi e comunque conservati, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi e anfibi».

Le macchine, le attrezzature e gli articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato sono esclusi dalla tabella XIII, che è soppressa, ed inclusi nella tabella XIV di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1971. Coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto siano iscritti nel registro degli esercenti il commercio per la tabella XIII o siano titolari della relativa autorizzazione hanno diritto ad ottenere la variazione d'ufficio della denominazione della tabella stessa.

Il titolare dell'autorizzazione per la vendita degli «articoli di vestiario confezionati» di cui alla tabella IX del decreto ministeriale 30 agosto 1971 ha facoltà di vendere anche i relativi articoli complementari e la biancheria intima. Il titolare dell'autorizzazione per la vendita di «calzature e articoli in pelle e cuoio» di cui alla tabella XI dello stesso decreto ha facoltà di vendere anche gli accessori relativi.

Il commercio di videocassette riproducenti opere cinematografiche è soggetto alle stesse disposizioni che disciplinano il commercio delle pellicole cinematografiche.

La categoria merceologica degli «articoli sanitari» non comprende le calzature, i giocattoli, gli articoli di vestiario, gli articoli di profumeria, nonché i cosmetici che non presentino qualità disinfettanti.

Le materie indicate nel gruppo *f)* di cui all'allegato 2 al decreto ministeriale 14 gennaio 1972 sono così sostituite: «Materie specifiche riguardanti la preparazione professionale per il commercio nelle categorie di prodotti per i quali è richiesta l'iscrizione». Il gruppo *g)* nello stesso allegato è soppresso.

Il soggetto che sia stato iscritto nel registro degli esercenti il commercio per l'esercizio dell'attività di vendita di cui alla tabella V del decreto ministeriale 30 agosto 1971, ai sensi delle norme in vigore anteriormente al decreto ministeriale 11 febbraio 1985, è qualificato all'esercizio dell'attività corrispondente al gruppo *b)* di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, a condizione che abbia ottenuto l'iscrizione per esame.

In deroga al disposto dell'art. 3, primo comma, del decreto ministeriale 30 agosto 1971 possono essere ottenute, relativamente alla tabella XII, autorizzazioni comunali limitate alla vendita di una o più delle seguenti categorie di prodotti: «mobili», «articoli casalinghi», «elettrodomestici», «apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio», «materiale elettrico». Per le predette categorie l'eventuale determinazione dei limiti minimi di superficie di vendita è correlata alla natura delle categorie stesse.

Art. 21.

I soggetti di cui all'art. 42 della legge 11 giugno 1971, n. 426, che non abbiano chiesto l'iscrizione al registro istituito da tale legge, ma che abbiano avuta vidimata o rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dopo la scadenza del termine previsto dallo stesso articolo e successive modificazioni, possono ottenere l'iscrizione suddetta sulla base della pratica commerciale ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge predetta.

Le disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, non si applicano ai raccoglitori di tartufi di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, ed ai soggetti che trattano i beni oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, rilasciata a fini fito-sanitari per il commercio di piante, parti di piante e semi non legittima all'esercizio dell'attività commerciale chi non sia iscritto nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e non abbia l'autorizzazione commerciale prescritta.

Il termine di cui all'art. 31, lettera *a)* della legge 11 giugno 1971, n. 426, decorre dalla data in cui l'interessato ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.

Agli effetti della legge 11 giugno 1971, n. 426, e delle relative norme di esecuzione, per «locali non aperti al pubblico» si intendono i locali l'accesso ai quali è riservato a soggetti determinati.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 34 della legge 11 giugno 1971, n. 426, la disposizione di cui al comma precedente si applica anche per la vendita dei prodotti effettuata all'interno di strutture ricettive a favore dei soli alloggiati, fatti salvi l'art. 30 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 e l'art. 2, quarto comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1984; per la vendita dei prodotti, compresi gli accessori e i pezzi di ricambio per automotoveicoli, effettuata nelle aree di servizio lungo le autostrade sottoposte a pedaggio a favore dei soli utenti; per la vendita effettuata all'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali a favore dei soli utenti; per la vendita effettuata nei cinema e nei teatri, durante lo svolgimento dello spettacolo, limitatamente a stampe, libri e riproduzioni audiovisive strettamente attinenti allo spettacolo stesso e a favore dei soli spettatori.

Art. 22.

Sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 80.000 a L. 500.000:

il subentrante per atto tra vivi iscritto nel registro, che non chieda, prima dell'inizio dell'attività, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività stessa;

il subentrante per causa di morte, che, non iscritto nel registro alla data di acquisto del titolo, inizi l'attività dopo la scadenza del termine di cui all'art. 47, quinto comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, senza aver prima chiesto l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione;

il subentrante nella gestione o nella proprietà di uno spaccio interno che inizi l'attività prima di aver chiesto l'autorizzazione al comune.

Non costituisce violazione dell'art. 31, lettera *a)*, della legge 11 giugno 1971, n. 426, dar inizio alla attività entro il termine previsto su una superficie inferiore a quella autorizzata, purché superiore a quella minima stabilita.

L'esercente che svolga l'attività di vendita su una superficie minore di quella autorizzata, ma superiore a quella minima stabilita, senza dare notizia al comune dell'entità della superficie utilizzata è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 56, secondo comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

NOTE

Note all'art. 1:

— Il D.M. 14 gennaio 1972 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 27 gennaio 1972) contiene il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 6 luglio 1971), che detta norme sulla disciplina del commercio.

— Il D.M. 28 aprile 1976 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 dell'8 maggio 1976) contiene «Norme integrative e sostitutive del decreto ministeriale 14 gennaio 1972», suindicato.

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 5 della legge n. 426/1971 è il seguente:

«Art. 5. *(Requisiti professionali per il commercio)*. — Coloro che intendono esercitare il commercio di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'art. 1 devono, per la iscrizione nel registro, dimostrare di:

1) aver superato presso apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui ambito il richiedente intende svolgere la propria attività, un esame di idoneità nell'esercizio del commercio con specifico riguardo al commercio dei prodotti per i quali si richiede la iscrizione, indicando il settore e la specializzazione merceologica;

2) oppure aver esercitato in proprio per almeno due anni, l'attività di vendita all'ingrosso o al minuto o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tali attività, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione;

3) oppure aver frequenntato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dallo Stato.

Il requisito di cui al punto 1) del comma precedente è in ogni caso richiesto per coloro che intendono esercitare il commercio dei prodotti alimentari per i quali siano necessarie operazioni preliminari di lavorazione e di trasformazione. La gamma di tali prodotti sarà determinata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Nota all'art. 4:

Il D.M. 11 febbraio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 13 marzo 1985) contiene «norme integrative e sostitutive» dei decreti ministeriali di applicazione della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Note all'art. 5:

— Il testo aggiornato dell'art. 19 del D.M. 14 gennaio 1972 è il seguente:

«La pratica commerciale è valida soltanto nei limiti di cui al precedente art. 15, terzo comma.

Il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6, n. 2, della legge è provato ai sensi del precedente art. 15, quarto e quinto comma.

La pratica commerciale acquisita nelle imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande non è valida per l'iscrizione nel registro relativa all'esercizio di attività di vendita di merci, e viceversa».

— Il testo dell'art. 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Coloro che intendono somministrare al pubblico alimenti o bevande in sede fissa devono, per l'iscrizione nel registro, dimostrare di:

1) avere superato presso l'apposita commissione di cui al punto 1) del primo comma dell'art. 5 un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande;

2) oppure avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tale attività quali dipendenti qualificati addetti alla vendita o all'amministrazione, o, se si tratti del coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda d'iscrizione;

3) oppure aver frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dallo Stato, avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande».

Nota all'art. 6:

— Il D.M. 30 agosto 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 6 settembre 1971) determina le tabelle merceologiche previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

— Le norme sui prodotti surgelati sono contenute:

nella legge 27 gennaio 1968, n. 32: «Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati»;

nel D.M. 15 giugno 1971: «Elenco degli alimenti surgelati», modificato dal D.M. 1° marzo 1972, dal D.M. 2 ottobre 1974 e dal D.M. 15 giugno 1977;

nel D.M. 15 giugno 1971: «Determinazione dei tempi massimi da impiegare per la surgelazione degli alimenti»;

nel D.M. 15 giugno 1971: «Norme sul trasporto degli alimenti surgelati» modificato dal D.M. 1° marzo 1972, dal D.M. 20 giugno 1972 e dal D.M. 29 gennaio 1981;

nel D.M. 15 giugno 1971: Controlli alla produzione e alla vendita per il consumo degli alimenti surgelati e modalità da osservare per il loro confezionamento e per la etichettatura» modificato dal D.M. 1° marzo 1972, dal D.M. 21 giugno 1972, dal D.M. 29 novembre 1972, dal D.M. 15 giugno 1977, dal D.M. 22 giugno 1977, dal D.M. 16 luglio 1980 e dal D.M. 3 novembre 1982;

nel D.M. 15 giugno 1971: «Requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si effettua la vendita degli alimenti surgelati» modificato dal D.M. 1° marzo 1972 e dal D.M. 29 gennaio 1981.

Nota all'art. 7:

Il D.M. 23 dicembre 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986) contiene norme sulla presentazione delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e del D.M. 9 marzo 1982.

Nota all'art. 8:

Il testo aggiornato dell'art. 24 del D.M. 14 gennaio 1972 è il seguente:

«La cancelleria del tribunale e l'autorità di pubblica sicurezza, ciascuna per la parte di competenza, comunicano alla camera di commercio di residenza i nominativi di coloro nei cui confronti siano state emanate sentenze passate in giudicato per uno dei reati previsti dall'art. 7, n. 2), della legge, o che si trovino nelle condizioni di cui ai numeri 1) e 3) di tale articolo o che abbiano perduto i requisiti soggettivi di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, eventualmente richiesti.

La cancellazione dal registro e dall'elenco speciale è disposta per la perdita dei requisiti soggettivi prescritti, per morte o per estinzione dei soggetti iscritti e anche su loro richiesta.

La cancellazione del preposto può essere chiesta anche dal preponente.

Il preposto che chieda la propria cancellazione deve comunicarlo contestualmente al preponente e, nei casi di subingresso, anche al subentrante.

La cancellazione del titolare dell'impresa commerciale dal registro non comporta la cancellazione del preposto dall'elenco speciale.

La commissione per la tenuta del registro, quando risulti che l'iscritto ha perduto i requisiti richiesti dall'art. 7 della legge, contesta il fatto all'interessato, fissandogli un termine non superiore a sessanta giorni per le sue eventuali deduzioni.

Nel caso in cui sia disposta la cancellazione, la camera di commercio informa immediatamente i comuni e le autorità di pubblica sicurezza che abbiano rilasciato autorizzazioni amministrative, per i conseguenti provvedimenti di loro competenza.

L'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale di un soggetto da essi cancellato avviene con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge».

Nota all'art. 10:

Il testo aggiornato dell'art. 36 del D.M. 14 gennaio 1972 è il seguente:

«Ai fini dell'approvazione e della revisione dei piani comunali e ai fini d'istituto delle camere di commercio coloro che svolgono le attività indicate nell'art. 1 della legge debbono fornire le notizie previste nelle schede informative di cui all'allegato 3 al presente decreto. La raccolta di tali notizie deve essere effettuata in modo diretto a cura, congiuntamente, della regione, delle camere di commercio e dei comuni interessati, secondo le indicazioni e i criteri stabiliti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La regione può integrare le schede informative predette, previo consenso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le notizie di cui al primo comma sono raccolte con riferimento, la prima volta, alla situazione esistente al 31 dicembre 1972 e, successivamente, con periodicità *quinquennale*.

Le schede informative sono stampate e distribuite dalle camere di commercio.

Ai fini d'istituto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la rilevazione prevista dal presente articolo deve riguardare tutti gli esercizi esistenti nel territorio comunale, anche se operanti in settori non disciplinati dalla legge.

Le notizie e i dati di cui al presente articolo non sono richiesti per gli anni in cui sono effettuati i censimenti generali dell'industria e del commercio».

Nota all'art. 11:

Il testo aggiornato dell'art. 38 del D.M. 14 gennaio 1972:

«*Le deliberazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei rispettivi componenti e non dei presenti.*

Qualora in prima convocazione non sia raggiunto il quorum *di cui al comma precedente, le deliberazioni in seconda convocazione sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti, a condizione che essi siano almeno la maggioranza dei componenti della commissione.*

In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto può essere segreto, quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.

L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri della commissione almeno otto giorni prima di ciascuna riunione e può essere modificato soltanto in presenza e con il consenso di tutti i membri della commissione stessa.

Il segretario delle commissioni previste dagli articoli 15 e 16 della legge è un funzionario comunale nominato dal sindaco.

Il segretario della commissione prevista dall'art. 17 della legge è un funzionario regionale nominato dal presidente della giunta regionale.

I membri delle commissioni di cui al presente articolo che senza giustificato motivo non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive debbono essere sostituiti».

Nota all'art. 12:

L'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito nella legge 29 novembre 1982, n. 887 (*Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982) contiene disposizioni sulla programmazione commerciale e sulla regolamentazione degli ampliamenti e dei trasferimenti degli esercizi di vendita di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Nota all'art. 13:

Il testo aggiornato dell'art. 43 del D.M. 14 gennaio 1972 è il seguente:

«Nei casi in cui siano stabilite superfici di vendita minime, il titolare dell'esercizio già aperto che abbia una superficie di vendita inferiore ai minimi stabiliti ha diritto a continuare la sua attività nel locale e ad ampliare la superficie di vendita sino al raggiungimento dei limiti stessi, anche in deroga al limite massimo di superficie globale di vendita previsto per i generi di largo e generale consumo. Dell'effettuato ampliamento deve dare comunicazione al comune entro sessanta giorni.

Agli effetti dell'art. 24, secondo comma, della legge l'ampliamento che modifica le caratteristiche dell'esercizio è quello che determina il raddoppio della superficie di vendita originaria dell'esercizio o, nella ipotesi di cui al primo comma, della superficie di vendita minima stabilita.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche al subentrante».

Nota all'art. 15:

Il testo aggiornato dell'art. 47 del D.M. 14 gennaio 1972 è il seguente:

«Agli effetti dell'art. 29, primo comma, della legge e dell'art. 48 del presente decreto, per trasferimento della gestione di un esercizio di vendita deve intendersi il trasferimento della gestione ad altri che l'assumano in proprio.

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività commerciale, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

Il subentrante già iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività commerciale solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto all'art. 31, lettera *a)*, della legge, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di cui al comma precedente può iniziare l'attività commerciale solo dopo aver chiesto la iscrizione nel registro e l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine di un anno è prorogato dal sindaco quando in ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto al registro, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di *sei mesi* dalla data di acquisto del titolo, fermo restando il disposto dei commi precedenti.

Il subentrante per atto tra vivi non iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro e chiesto l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'iscrizione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Ai fini dell'applicazione delle norme sul subingresso è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui al terzo, quarto e sesto comma del presente articolo.

Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima, è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto ad ottenerla. Qualora non chieda l'autorizzazione e non inizi l'attività entro il termine di cui all'art. 31, lettera *a)*, della legge decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività commerciale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in materia di vendita al pubblico al minuto di merci mediante apparecchi automatici.

Il subentrante nella gestione o nella proprietà di uno spaccio interno può iniziare l'attività commerciale solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al comune.

Qualora nello stesso locale siano esercitate l'attività di vendita disciplinata dalla legge e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o altra attività, esse possono essere oggetto di separati atti di disposizione.

La società, cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un'azienda commerciale, può continuare l'attività alle stesse condizioni del dante causa, in pendenza dell'iscrizione nel registro e del trasferimento dell'autorizzazione o della licenza intestate allo stesso dante causa, purché entro un anno dal conferimento segua l'autorizzazione o licenza occorrente. Il termine può essere prorogato dal sindaco in caso di ritardo non imputabile al soggetto interessato».

Nota all'art. 16:

Il testo aggiornato dell'art. 56, primo comma, del D.M. 14 gennaio 1972 è il seguente:

«Le infrazioni alle norme contenute nell'art. 7, *nell'art. 25, ottavo comma,* nell'art. 42, *secondo e terzo comma,* nell'art. 43, nell'art 54, ultimo comma, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 200.000».

Nota all'art. 18:

— Il testo aggiornato dell'art. 23, del D.M. 28 aprile 1976 è il seguente:

«Ai fini della formazione dei piani e per il rilascio e la vidimazione delle relative licenze di pubblica sicurezza, gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande vanno distinti in:

a) esercizi della ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione nonché di latte, di generi di pasticceria e gelateria, di dolciumi e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere *a)* e *b)* nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'esplicazione di attività di trattenimento e di svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari).

Il piano o, fino a che esso non sia stato approvato, il consiglio comunale può prevedere il rilascio di licenze per esercizi di cui alla lettera *b)* nei quali sia esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

Le licenze rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto per la somministrazione di bevande analcooliche e quelle rilasciate in base al disposto del comma precedente hanno validità fino a che i loro titolari non abbiano ottenuto le licenze per gli esercizi di cui alla lettera *b)* ai sensi dell'art. 7, terzo comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 524.

Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà, in quanto tali, di vendere per asporto le bevande, nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al punto a) *del primo comma, i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al punto* b), *i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria ma esclusi quelli di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservati negli esercizi di vendita al minuto.*

Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge e vengano osservate le norme della legge stessa.

E consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più licenze corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al primo e secondo comma, fatti salvi i divieti di legge. Da tale locale gli esercizi possono essere trasferiti anche separatamente.

In occasione della prima vidimazione annuale delle licenze di pubblica sicurezza dopo l'entrata in vigore del presente articolo l'autorità competente provvederà ad indicare la loro corrispondenza a ciascuno dei tipi di cui al primo e secondo comma.

Qualora nello stesso locale siano esercitate congiuntamente più attività corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al primo e al secondo comma, le distanze minime di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 524, sono fatte rispettare con riferimento all'attività prevalente, che è accertata dal sindaco.

E soggetto alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n. 524, ed a quelle del presente articolo chiunque abbia nei locali in cui vende bevande e generi alimentari impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati».

— Il testo dell'art. 2, secondo comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 524, sulla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (*Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 5 novembre 1974) è il seguente:

«Il piano può riferirsi a singole zone abitate e può limitarsi al solo centro abitato. Il piano determina inoltre le distanze minime tra gli esercizi di cui al precedente comma e fra tali esercizi e gli ospedali, le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto

Nota all'art. 19:

Il testo aggiornato dell'art. 26, terzo comma, del decreto ministeriale 28 aprile 1976 è il seguente:

«Il titolare di esercizi commerciali all'ingrosso deve comunicare all'UPICA nella cui circoscrizione opera le dimensioni del punto di vendita, la capacità degli impianti frigoriferi e la specializzazione merceologica oggetto dell'attività, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività stessa, secondo i criteri di classificazione di cui all'allegato 3 al presente decreto. Analoga comunicazione va data entro il mese di gennaio di ciascun anno con riferimento alla situazione esistente alla fine dell'anno decorso. *La comunicazione è dovuta soltanto nei casi in cui siano variati i dati inizialmente forniti e sempre che per l'anno corrispondente non siano effettuati censimenti generali dell'industria e del commercio».*

Nota all'art. 20, quinto comma:

Il testo aggiornato dell'art. 53 del D.M. 14 gennaio 1972 è il seguente:

«Un esercizio può vendere solo le merci comprese nelle tabelle merceologiche in relazione alle quali gli è stata rilasciata l'autorizzazione alla vendita.

Le norme sulle tabelle merceologiche cui deve riferirsi l'autorizzazione comunale alla vendita sono indicate nel decreto ministeriale 30 agosto 1971 e nel presente articolo.

Le possibilità, previste dalle norme della legge e del presente decreto, di vendita promiscua di più prodotti appartenenti ad una medesima tabella merceologica, o a più tabelle, si intendono in ogni caso subordinate all'osservanza delle norme di carattere igienico-sanitario, relative a determinati prodotti.

In deroga alle disposizioni del primo comma, la vendita al pubblico, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, di prodotti appartenenti a tabelle merceologiche diverse è consentita nell'esercizio che abbia nella propria tabella merceologica il prodotto che rispetto agli altri contenuti nella confezione risulti di valore ragguagliabile ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa, tenendo conto dei valori di mercato dei rispettivi prodotti.

Insieme ai prodotti compresi in una delle tabelle merceologiche si intende autorizzata la vendita di articoli che ne costituiscano il contenitore, purché siano di modesto valore o la vendita sia effettuata, comunque, secondo gli usi del commercio.

Gli esercenti delle imprese previste nell'art. 45 della legge, numeri 2, 3 e 7, possono ottenere, con l'osservanza delle norme della legge stessa e del presente decreto, autorizzazioni comunali anche per la vendita limitata a particolari prodotti o categorie di prodotti, in deroga al primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 30 agosto 1971, tenuto conto della natura degli esercizi e degli usi generali o locali e delle esigenze del pubblico. Le farmacie potranno, in particolare, ottenere autorizzazioni, ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge, per la vendita dei prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati e dei prodotti destinati all'igiene della persona.

Coloro che alla data di entrata in vigore della legge erano in possesso della licenza prefettizia di cui al regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, hanno titolo ad ottenere l'autorizzazione comunale valida per la tabella VIII, anche se l'esercizio abbia una superficie di vendita inferiore a 400 metri quadrati.

Le autorizzazioni per la tabella XIV non possono in alcun caso riferirsi a prodotti che siano compresi in una delle altre tabelle o che debbano considerarsi appartenenti ad una categoria compresa in una di esse.

I comuni non possono in alcun modo istituire proprie tabelle merceologiche, anche se configurate come specificazioni della tabella XIV, salvo che nei casi di applicazione del successivo art. 54 e del sesto comma del presente articolo.

Le autorizzazioni relative alla tabella XIV sono rilasciate per categorie di prodotti, anche se nelle domande siano stati specificati i singoli prodotti anziché le categorie cui essi appartengono».

Nota all'art. 20, ultimo comma:

Il testo dell'art. 3, primo comma, del D.M. 30 agosto 1971 è il seguente:

«Le autorizzazioni alla vendita non possono limitare il contenuto merceologico delle tabelle cui esse si riferiscono».

Nota all'art. 21, primo comma:

Il termine di cui all'art. 42 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è stato prorogato al 31 dicembre 1972 dalla legge 22 dicembre 1972, n. 903 (*Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 20 gennaio 1973).

Nota dell'art 21, secondo comma:

Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, disciplina lo smaltimento dei rifiuti.

Nota dell'art. 21, quarto comma:

Il testo dell'art. 31, della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

a) non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o entro dodici mesi se trattasi di centri commerciali o di punti di vendita aventi superficie maggiore di 400 metri quadrati, esclusi magazzini e depositi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) sospende per un periodo superiore ad un anno l'attività dell'esercizio di vendita;

c) venga cancellato dal registro di cui al capo I della presente legge».

Note all'art. 21, sesto comma:

— Il testo dell'art. 34 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«La distribuzione di merci e di alimenti o bevande a favore di dipendenti da enti o imprese pubbliche o private, di militari o di soci di circoli privati, nelle scuole e negli ospedali, è consentita a condizione che venga effettuata in appositi locali non aperti al pubblico.

Per esercitare la vendita di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione comunale che è rilasciata con la sola osservanza delle disposizioni degli articoli 4 e 9 della presente legge.

Nel regolamento saranno determinate le voci merceologiche consentite per le attività di cui al precedente comma.

Le cooperative di consumo e i consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione delle merci al minuto esclusivamente a favore dei soci, sono soggetti alla autorizzazione comunale ai soli fini del rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria».

— Il testo dell'art. 30 del D.M. 14 gennaio 1972 è il seguente:

«L'attività di vendita al pubblico o di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande esercitata in alberghi o in complessi ricettivi complementari può essere svolta senza l'osservanza delle norme della legge, quando sia esercitata nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi speciali relative all'attività ricettiva».

— Il testo dell'art. 2, quarto comma, del D.M. 24 febbraio 1984, concernente l'iscrizione delle imprese turistiche in una sezione speciale del registro istituito dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«L'iscrizione nella sezione speciale legittima l'iscritto che venga autorizzato ad esercitare l'attività ricettiva ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande e la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso cinematografico, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare ad uso esclusivo di tali persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo. L'installazione di tali attrezzature e strutture è comunque subordinata al rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e sulla prevenzione degli incendi, nonché delle norme che sottopongono ad autorizzazione particolari attività ricreative».

Nota all'art. 22, ultimo comma:

La sanzione amministrativa prevista dall'art. 56, secondo comma, del D.M. 14 gennaio 1972 è costituita dal pagamento di una somma da L. 80.000 a L. 200.000.

86A5984

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 agosto 1986.

Disposizioni per il collocamento della mano d'opera occorrente per la realizzazione del programma costruttivo nel comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 785/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264;

Vista l'ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 1 del 2 gennaio 1984, concernente il programma per la realizzazione straordinaria di alloggi da assegnare ai cittadini del comune di Pozzuoli sgomberati dalle abitazioni danneggiate dal bradisismo dell'area flegrea;

Vista la lettera n. 44891 del 5 agosto 1986 con la quale il comune di Pozzuoli rappresenta la necessità di consentire alle imprese incaricate della realizzazione del programma edilizio di cui alla citata ordinanza di assumere esclusivamente mano d'opera locale;

Considerato che per la realizzazione di analoghi programmi in corso di realizzazione nei comuni di Monte di Procida e di Bacoli sono state richieste ed adottate analoghe misure per l'utilizzo della mano d'opera locale;

Ravvisata l'opportunità di consentire anche alla mano d'opera disoccupata nel comune di Pozzuoli di partecipare al lavoro occorrente per la costruzione degli alloggi da assegnare ai nuclei familiari sgomberati per effetto del fenomeno bradisismico;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive integrazioni e modificazioni, i lavoratori residenti nel comune di Pozzuoli hanno diritto di precedenza, nell'avviamento al lavoro a parità di qualifica, nelle assegnazioni da effettuarsi per la realizzazione del programma costruttivo di cui all'ordinanza citata in premessa.

Art. 2.

I lavoratori di cui al precedente articolo saranno avviati al lavoro attraverso l'ufficio di collocamento del comune di Pozzuoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A6263

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio, firmato ad Abidjan il 25 ottobre 1979.

Il giorno 31 maggio 1986 si è perfezionato lo scambio di notifiche previste per l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio, firmato ad Abidjan il 25 ottobre 1979, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 19 novembre 1984, n. 952, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 1985.

In conformità all'art. 19, primo comma, l'accordo è entrato in vigore il 31 maggio 1986.

86A6293

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Calatafimi

Con decreto interministeriale n. 279 in data 30 giugno 1986 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono di T.S.N. di Calatafimi (Trapani) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 10580, foglio di mappa 57, particelle 27 e 226 della superficie complessiva di mq 1953.

86A5534

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione di associazioni nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli

Con decreto ministeriale 28 giugno 1986 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata A.M.P.O. - Associazione marsicana produttori ortofrutticoli, con sede in Avezzano, via Nuova, 46, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 135 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto provato.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1986 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata C.O.C. - Consorzio Ortofrutticoltori campani, con sede in Napoli, via Santa Maria La Nova, 49, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 134 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto provato.

86A5519

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto-legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di ingegneria:
meccanica applicata alle macchine.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica generale II.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di ingegneria:
costruzioni idrauliche.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia della lingua italiana.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
esperimentazioni fisica I.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A6235

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto-legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di architettura:
arredamento e architettura degli interni.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:
semeiotica neurologica;
clinica pediatrica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina veterinaria:
fisiologia generale e speciale veterinaria I e fisica biologica;
teratologia;
igiene zootecnica;
zoologia.

Facoltà di giurisprudenza:
storia delle codificazioni moderne.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di architettura:
progettazione architettonica I annualità.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di lettere e filosofia:
filologia ed esegesi neotestamentaria.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di architettura:
disegno e rilievo.

Facoltà di magistero:
psicologia dell'età evolutiva.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:
civiltà antiche dell'Italia meridionale.

Facoltà di medicina veterinaria:
zoologia generale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A6236

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Banca commerciale italiana

Con decreto ministeriale del 17 luglio 1986, è stata approvata la modifica degli articoli 2, 4, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 28 e 29 dello statuto della Banca commerciale italiana S.p.a., con sede in Milano.

86A6148

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 maggio 1986 in favore dei dipendenti delle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Sava alluminio Veneto*, con sede legale in Porto Marghera (Venezia) uffici di Milano, stabilimenti di Rho (Milano), Nembro (Bergamo), Porto Marghera (Venezia) e Fusina (Venezia) delle Divisioni alluminio e LLL.:
periodo: dal 21 ottobre 1985 al 20 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 16 maggio 1983: dal 25 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Autogru Rigo*, con sede legale e stabilimento in Domegliara S. Ambrogio di Valpolicella (Verona):
periodo: dal 31 dicembre 1984 al 31 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 maggio 1983: dal 4 ottobre 1982;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Aquatex (Gruppo Bonazzi)*, con sede legale in S. Martino Buon Albergo (Verona), stabilimenti in Montecchia di Crosara (Verona), Sciroppo di Montecchia (Verona), magazzino ed uffici in S. Martino Buon Albergo (Verona):
periodo: dal 29 aprile 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. T.R.T. — Tintoria resinatura tessuti (Gruppo Bonazzi)*, con sede legale e stabilimento in S. Martino Buon Albergo (Verona):
periodo: dal 29 aprile 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Biasuzzi*, con sede in Treviso e stabilimenti in Ponzano Veneto (Treviso), Padernello (Treviso), Paese (Treviso), Montebelluna (Treviso), Marghera (Venezia), Marcon (Venezia), Meolo (Venezia), Camposampietro (Padova), Padova, Saccolengo (Padova) e Rossano Veneto (Vicenza):
periodo: dal 4 marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: riorganizzazione - CIPI 15 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Vetropiane*, con sede e stabilimento in S. Paolo di Piave (Treviso):
periodo: dal 16 settembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. P.M.V.M.A. G. Pozzani*, con sede in Vicenza e stabilimento in S. Martino Buon Albergo (Verona):
periodo: dal 29 agosto 1984 al 24 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1982: dal 29 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. P.M.V.M.A. G. Pozzani*, con sede in Vicenza e stabilimento in S. Martino Buon Albergo (Verona):
periodo: dal 25 febbraio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1982: dal 29 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Ennerev*, con sede legale in Venezia, stabilimento di Volpago di Montello (Treviso):
periodo: dal 21 ottobre 1985 al 20 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 24 marzo 1983: dal 23 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Piero Della Valentina*, con sede in Sacile (Pordenone) e stabilimenti in Piné di Cordignano (Treviso) e Sacile (Pordenone):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 6 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Officine fonderie ing. Giovanni Breda*, con sede e stabilimento in Cadoneghe (Padova):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 28 gennaio 1982: dal 7 settembre 1981;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Toffac ingranaggi*, con sede e stabilimento in Piove di Sacco (Padova):
periodo: dal 15 ottobre 1984 al 14 aprile 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 febbraio 1985;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983: dal 15 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Provit*, con sede legale in S. Martino di Fortogna di Longarone, stabilimento in S. Martino di Fortogna di Longarone (Belluno), uffici e deposito in Rescaldina (Milano), fallita in data 6 marzo 1985:
periodo: dal 29 aprile 1985 al 28 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 27 aprile 1985: dal 31 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.p.a. Fratelli Moruzzi*, con sede in Trento e stabilimenti in Lavis (Trento), Roma e Legnago (Verona):
periodo: dal 15 luglio 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 17 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Nuova Sanac*, con sede legale e direzione generale in Genova:
periodo: dal 17 marzo 1986 al 15 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 18 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedure CIGS.

16) *S.p.a. Levante*, con sede legale e stabilimento in Sestri Levante (Genova):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Istituto Biochimico Farmaceutico Fassi*, con sede in Torino e stabilimento in Vallecrosia (Imperia);
periodo: dal 31 marzo 1986 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Ceramica Vaccari*, con sede e stabilimento in Ponzano Magra (La Spezia):
periodo: dal 10 febbraio 1986 al 10 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 10 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1986 in favore dei dipendenti delle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Utita macchine utensili*, con sede in Milano e stabilimento in Este (Padova):
periodo: dal 13 maggio 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1983: dal 17 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Utita macchine utensili*, con sede in Milano e stabilimento in Este (Padova):
periodo: dall'11 novembre 1985 al 26 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1983: dal 17 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Giuseppe Garolla*, sede e stabilimento in Limena (Padova):
periodo: dal 3 febbraio 1985 al 1° agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1985: dal 1° febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Emmepi*, con sede e stabilimento in Castelnuovo del Garda (Verona):
periodo: dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. C.M.VI. - Industria cinturini metallici*, con sede legale e stabilimento in Vicenza:
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministriale 25 ottobre 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Arredamenti Dal Zilio*, con sede legale e stabilimento in Quinto di Treviso (Treviso):
periodo: dal 6 settembre 1984 al 3 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Arredamenti Dal Zilio*, con sede legale e stabilimento in Quinto di Treviso (Treviso):
periodo: dal 4 marzo 1985 al 6 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Industria confezioni di Sinigaglia*, con sede e stabilimento in Motta di Livenza (Treviso):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimentto procedure CIGS.

9) *S.n.c. Industrie Tancredi*, con sede e stabilimento in Fellette di Romano D'Ezzelino (Vicenza):
periodo: dal 26 agosto 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985: dal 28 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedure CIGS.

10) *S.p.a. Calzaturificio Palladio*, di Dueville (Vicenza):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 1° aprile 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedure CIGS.

11) *S.p.a. Caffaro*, con sede legale in Milano e stabilimento in Porto Marghera (Venezia):
periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983: dal 15 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedure CIGS.

12) *S.r.l. Tre.Ven.Lat.*, con sede legale in Mestre (Venezia) e stabilimento in Treviso:
periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 18 luglio 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l, Cooperativa Stovigliai*, con sede e stabilimento in Albisola Superiore (Genova):
periodo: dal 25 novembre 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 26 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Lombimperia*, con sede legale in Milano e Centro operativo in Imperia:
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Nordica*, con sede in Montebelluna e stabilimenti in Montebelluna, Trevignano e Signoressa di Trevignano (Treviso):
periodo: dal 19 novembre 1985 al 18 maggio 1986;
causale: riorganizzazione - CIPI 8 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1986 in favore dei dipendenti delle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.r.l. Italian Trusting*, di Borgo S. Lorenzo (Firenze):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale: CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento delle procedure CIGS;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Calzaturificio Rongoni*, Firenze:
periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale: CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento delle procedure CIGS;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Arte fiorentina ricami e confezioni*, con sede e stabilimento in Sesto Fiorentino (Firenze):
periodo: dal 16 dicembre 1985 al 15 giugno 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 17 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Rolly*, di Tavernelle Val di Pesa (Firenze):
periodo: dal 23 dicembre 1985 al 22 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 25 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Silap*, di Castelfiorentino (Firenze):
periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale: CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento delle procedure CIGS;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 19 maggio 1983;
pagamento diretto: no.

6) *S.r.l. Pollo Chianti*, con sede in Monteriggioni (Siena):
periodo: dal 25 novembre 1985 al 24 maggio 1986;
causale: crisi aziendale: CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento delle procedure CIGS;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 28 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. I.L.R. - Industrie laterizi riunite*, sede legale Roma e stabilimenti in Montemartino e Poggi gialli in comune di Sinalunga (Siena):
periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

8) *Ala confezioni di Arezzo*, fallita il 15 febbraio 1985:
periodo: dal 10 febbraio 1986 al 10 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 15 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

9) *S.p.a. Creazioni Natlyns*, con sede in Montevarchi (Arezzo) fallita il 4 luglio 1985:
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 4 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Contea's*, di Montevarchi (Arezzo), fallita il 2 ottobre 1984:
periodo: dal 29 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° marzo 1985;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 29 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

11) *S.r.l. Ennia maglierie*, di Montevarchi (Arezzo), fallita il 25 ottobre 1984:
periodo: dal 24 marzo 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 27 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

12) *S.r.l. Ferbert* di Arezzo, fallita il 9 febbraio 1984:
periodo: dal 3 febbraio 1986 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 10 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

13) *S.r.l. Filmas* di Arezzo, fallita il 9 febbraio 1984:
periodo: dal 10 febbraio 1986 al 10 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 17 gennaio 1985: dal 9 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

14) *O.M.F. - Officine meccaniche Fontani* di Follonica (Grosseto):
periodo: dal 3 febbraio 1986 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 9 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Labroterminal* di Livorno:
periodo: dal 13 gennaio 1986 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1984: dal 16 aprile 1984:
pagamento diretto: no.

16) *La Magona* di Cecina (Livorno):
periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Cementir - Cementerie del Tirreno*, con sede in Roma e stabilimento di Livorno:
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 3 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale: CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento delle procedure CIGS;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 4 giugno 1984
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Asso Werke* Calcinaia (Pisa):
periodo: dal 24 febbraio 1986 al 24 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 20 agosto 1982;
pagamento diretto: no.

19) *S.p.a. Erre-Vis*, con sede in Calcinaia (Pisa):
periodo: dal 24 febbraio 1986 al 24 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1983: dal 30 agosto 1982;
pagamento diretto: no.

20) *Nuova Valserchio*, Castelnuovo Garfagnana (Lucca):
periodo: dal 9 dicembre 1985 all'8 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale: CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento delle procedure CIGS;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 13 giugno 1983
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. I.C.R. - Industrie Cucirini Riuniti*, con sede e uffici in Genova, e stabilimento in Porcari (Lucca):
periodo: dal 1° ottobre 1984 al 30 marzo 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. I.C.R. - Industrie Cucirini Riuniti*, con sede e uffici in Genova, e stabilimento in Porcari (Lucca):
periodo: dal 31 marzo 1985 al 28 settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

23) *S.C.A.T. di Crocchini Marcello*, sede in Certaldo (Firenze):
periodo: dall'8 aprile 1985 al 31 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 9 aprile 1984;
pagamento diretto: no.

24) *S.p.a. Roller*, sede in Calenzano (Firenze):
periodo: dal 2 settembre 985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Roller*, con sede in Calenzano (Firenze):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministriale 22 dicembre 1983: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Filcardè*, sede legale e stabilimento in Montemurlo (Firenze):

periodo: dal 5 agosto 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 4 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Brandigi* di Pelago (Firenze):

periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale: CIPI 8 maggio 1986;
pagamento diretto: no;
prima concessione.

28) *S.p.a. Brandigi* di Pelago (Firenze):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale: CIPI 8 maggio 1986;
pagamento diretto: no.

29) *S.p.a. Elettroplast*, con sede in Firenze:

periodo: dal 6 maggio 1985 al 12 maggio 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale: CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1986 in favore dei dipendenti delle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Pims* di Zola Predosa (Bologna) fallita in data 12 dicembre 1984:

periodo: dal 9 dicembre 1985 al 10 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 12 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2, Legge n. 301/79.

2) *S.r.l. Stylceramica* di Sant'Agata Bolognese (Bologna):

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 19 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Compex* di Vigarano Pieve (Ferrara), fallita il 6 ottobre 1984;

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 20 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 Legge n. 301/79.

4) *C.M.R. - Cooperativa muratori riuniti*, con sede in Filo D'Argento (Ferrara):

periodo: dal 7 ottobre 1985 al 31 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 4 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

5) *C.M.R. - Cooperativa muratori riuniti*, con sede in Filo D'Argento (Ferrara):

periodo: dal 1° aprile 1986 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 4 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Sebac industriale*, con sede in Rastignano (Bologna) e stabilimenti in Rastignano e Ponte della Venturina (Bologna):

periodo: dal 27 agosto 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 29 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Benaglia* di Anzola Emilia (Bologna), fallita il 1° dicembre 1979:

periodo: dal 14 gennaio 1980 al 14 luglio 1980;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1982;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1983: dal 19 novembre 1979;
pagamento diretto: si;
art. 2, Legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Benaglia* di Anzola Emilia (Bologna), fallita il 1° dicembre 1979:

periodo: dal 15 luglio 1980 al 31 dicembre 1980;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1982;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1983: dal 19 novembre 1979;
pagamento diretto: si;
art. 2 Legge n. 301/79.

9) *S.p.a. Euroceramica*, in concordato preventivo, con sede in Anzola Emilia (Bologna):

periodo: dall'11 febbraio 1985 all'11 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 13 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Euroceramica*, in concordato preventivo, con sede in Anzola Emilia (Bologna):

periodo: dal 12 agosto 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 13 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

11) *Mobilcoop Medicina società coop.va a r.l.* di Medicina (Bologna):

periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Zanasi* di Ozzano Emilia (Bologna):

periodo: dal 1° aprile 1985 al 25 agosto 1985 (p.c.):
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
prima concessione: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Matu-Ico*, con sede in Bologna e stabilimenti in Bologna e Ascoli Piceno:

periodo: dal 12 ottobre 1985 al 13 aprile 1986 (p.c.):
causale: ristrutturazione e riconversione aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
prima concessione: dal 12 ottobre 1985;
pagamento diretto: no.

14) *S.p.a. Pontex* di Ozzano Emilia (Bologna):

periodo: dal 30 settembre 1985 al 31 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Viro Innocenti*, con sede e stabilimento in Zola Predosa (Bologna):

periodo: dal 1° luglio 1986 al 10 agosto 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dall'11 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

16) *Società cooperativa a r.l. Edilfornaciai*, con sede legale in Castenaso e uffici e stabilimenti in Bologna:

periodo: dal 14 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986; dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

17 *S.p.a. A.R.C.T.E.*, con sede e stabilimento in Bologna:

periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Nova* società cartotecniche italiane associate di Bologna:

periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 7 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedure CIGS.

19) *S.p.a.Motori Minarelli* con sede legale e stabilimento in Calderara di Reno (Bologna):

periodo: dal 1° aprile 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1983: dal 2 ottobre 1982;
pagamento diretto: si;

20) *S.p.a. Impresa Carlo Pesci*, con sede in Cento (Ferrara), fallita il 9 gennaio 1985:

periodo: dal 9 luglio 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 9 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2, legge n. 301/79.

21) *S.p.a. Ferriani*, di Sant'Agostino (Ferrara), fallita l'11 dicembre 1985:

periodo: dal 9 dicembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1985: dal 6 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2, legge n. 301/79.

22) *S.p.a. I.L.M.A. Industria lavorazione mangimi animali*, di Comacchio di Portogaribaldi Ferrara):

periodo: dal 1° agosto 1985 al 2 febbraio 1986 (p.c.);
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
prima concessione: dal 1° agosto 1985;
pagamento diretto: si

23) *S.p.a. I.L.M.A. Industria lavorazione mangimi animali*, di Comacchio di Portogaribaldi Ferrara):

periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
prima concessione: dal 1° agosto 1985;
pagamento diretto: si

24) *Società Cooperativa a.r.l. C.E.I. - Coop.va edili e impiantisti*, di Chiesuol del Fosso Ferrara):

periodo: dal 30 settembre 1985 al 31 marzo 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si

25) *Calzaturificio Bondi di Adone Crudeli*, con sede in Forlì, fallita in data 26 giugno 1984:

periodo: dal 30 settembre 1985 al 31 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2, legge n. 301/79.

26) *Calzaturificio Bondi di Adone Crudeli*, con sede in Forlì, fallita in data 26 giugno 1984:

periodo: dal 1° aprile 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2, legge n. 301/79.

27) *S.a.s. Poltrone Spazzoli*, di Forlì:

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 31 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 1° aprile 1983;
pagamento diretto: si;

28) *S.r.l. Tomaificio Giulia*, di Dovadola (Forlì), fallita il 26 giugno 1984:

periodo: dal 30 settembre 1985 al 31 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2, legge n. 301/79.

29) *S.r.l. Tomaificio Giulia*, di Dovadola (Forlì), fallita il 26 giugno 1984:

periodo: dal 1° aprile 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2, legge n. 301/79.

30) *S.r.l. Calzaturificio Diana*, con sede in Forlì e stabilimenti in Forlì e Meldola (Forlì), fallita il 26 giugno 1984:

periodo: dal 30 settembre 1985 al 31 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2, legge n. 301/79.

31) *S.r.l. Calzaturificio Diana*, con sede in Forlì e stabilimenti in Forlì e Meldola (Forlì), fallita il 26 giugno 1984:

periodo: dal 1° aprile 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2, legge n. 301/79.

32) *S.p.a. Rubbertoys*, con sede in Forlì, fallita l'11 aprile 1985:

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 31 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2, legge n. 301/79.

33) *S.p.a. Ve-Va*, con sede in Sant'Ermete (Forlì), e stabilimenti in Sant'Ermete e in San Giovanni in Parignano (Forlì):

periodo: dal 3 febbraio 1986 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 5 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

34) *Calzaturificio Orfeo di Edda Mattolini (Gruppo Bondi)*, di Premilcuore (Forlì), fallita il 4 ottobre 1984:

periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 4 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2, legge n. 301/79.

35) *Calzaturificio Orfeo di Edda Mattolini (Gruppo Bondi)*, di Premilcuore (Forlì), fallita il 4 ottobre 1984:

periodo: dal 7 luglio 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 4 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2, legge n. 301/79.

36) *S.p.a. Lelli*, con sede in Cesena (Forlì):

periodo: dal 2 gennaio 1985 al 30 giugno 1985 (p.c.);
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
prima concessione: dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Lelli*, con sede in Cesena (Forlì):

periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
prima concessione: dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a Parma industria mobili*, con sede in Villa Verrucchio (Forlì), fallita il 18 febbraio 1982:

periodo: dal 3 luglio 1984 al 30 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1982;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983: dal 18 febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2, legge n. 301/79.

39) *S.p.a. Ceramiche Donatello*, con sede e stabilimento in Castelvetro (Modena):

periodo: dal 25 marzo 1985 al 23 settembre 1985 (p.c.);
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
Questo provvedimento annulla e sostituisce il punto 42) pag. 7661 del decreto ministeriale 11 marzo 1986.

40) *S.p.a. Ceramiche Donatello*, con sede e stabilimento in Castelveltro (Modena):

periodo: dal 24 settembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
Questo provvedimento annulla e sostituisce il punto 42) pag. 7661 del decreto ministeriale 11 marzo 1986.

41) *S.p.a. Ceramiche Edilgres*, con sede e stabilimento in Diorano Modenese (Modena):

periodo: dal 29 luglio 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 1° febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Saicis*, con sede in Modena e stabilimento in Fiorano Modenese (Modena):

periodo: dal 30 settembre 1985 al 31 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a Sicar*, di Carpi (Modena):

periodo: dal 1° aprile 1985 al 30 giugno 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 5 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Ceramica Indus*, con sede in Sassuolo (Modena) e stabilimento in Spezzano di Fiorano e Solignano di Castelvetro (Modena):

periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

45) *Cooperativa a r.l. Edilfer*, di Modena:

periodo: dal 18 novembre 1985 al 18 maggio 1986 (p.c.);
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
prima concessione: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: no.

46) *S.p.a. Officine Carenzi*, di Piacenza:

periodo: dal 3 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

47) *Emmedue prefabbricati*, con sede e stabilimento in Bagnocavallo (Ravenna):

periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

48) *C.O.P. - M.A. - Cooperativa operai meccanici ed affini* di Castel Bolognese (Ravenna) fallita il 26 aprile 1984:

periodo: dal 3 febbraio 1986 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1984;
primo decreto ministeriale 3 agosto 1983: dall'8 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
Art. 2 legge n. 301/79.

49) *S.r.l. Calzaturificio Aurora*, con sede in Lugo (Ravenna):

periodo: dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985 (p.c.);
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
prima concessione: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
Questo provvedimento annulla e sostituisce il precedente decreto ministeriale 8 agosto 1985.

50) *S.r.l. Calzaturificio Aurora*, con sede in Lugo (Ravenna):

periodo: dal 4 marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI. 10 luglio 1985;
prima concessione: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

51) *S.r.l. Calzaturificio Aurora*, con sede in Lugo (Ravenna):

periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
prima concessione: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. Victor cuoio Shoes*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimenti in Fusignano (Ravenna) e Vaccolino (Ferrara), fallita il 24 ottobre 1983:

periodo: dal 14 aprile 1986 al 13 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984: dal 13 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2, legge n. 301/79.

53) *S.p.a. Diemme*, con sede in Lugo (Ravenna):

periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986 (p.c.);
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
prima concessione: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

54) *S.p.a. RDB nord*, con sede in Piacenza e stabilimenti in Briosco (Milano) e Massa Lombarda (Ravenna):

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 3 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

55) *S..r.l. Ceramica Old Italy '80*, di Pratissolo di Scandiano (Reggio Emilia) fallita il 30 novembre 1984:

periodo: dal 10 febbraio 1986 al 10 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 13 agosto 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2, legge n. 301/79.

56) *S.p.a. Ceramiche Castoro*, di Castellarano (Reggio Emilia):

periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
prima concessione: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

57) *S.n.c. So.Pre.A.*,con sede in Sassuolo (Modena) e stabilimenti in Veggia di Casalgrande (Reggio Emilia):

periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° dicembre 1985 (p.c.);
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
prima concessione: dal 3 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

58) *S.n.c. So.Pre.A.*,con sede in Sassuolo (Modena) e stabilimenti in Veggia di Casalgrande (Reggio Emilia):

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
prima concessione: dal 3 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

59) *S.p.a. Fontana gruppo ceramiche*, con sede legale in Reggio Emilia e stabilimento in Rubiera (Reggio Emilia):

periodo: dal 5 agosto 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 1° agosto 1984;
pagamento diretto: si.

60) *S.p.a. Fontana gruppo ceramiche*, con sede legale in Reggio Emilia e stabilimento in Rubiera (Reggio Emilia):

periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 1° agosto 1984;
pagamento diretto: si.

61) *S.p.a. Ceramiche Diana*, di Castellarano (Reggio Emilia):

periodo: dal 16 dicembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

62) *S.p.a. Ceramica Iris*, con sede legale in Fiorano (Modena) e stabilimento in Cavola (Reggio Emilia), già *Ceramica Fine*, con sede in Sassuolo (Modena):

periodo: dal 19 agosto 1985 al 16 febbraio 1986 (p.c.);
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
prima concessione: dal 19 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

63) *S.p.a. Ceramica Iris*, con sede legale in Fiorano (Modena) e stabilimento in Cavola (Reggio Emilia), già *Ceramica Fine*, con sede in Sassuolo (Modena):

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
prima concessione: dal 19 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

86A6076

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visti gli articoli 10 e 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1980, n. 687;

Visto l'art. 1 della legge 2 ottobre 1981, n. 544;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982 e 8 agosto 1984;

Visto il regolamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano;

Ritenuto che a fronte dei singoli progetti l'IMI verificherà se persiste la condizione che le attività ancora da svolgere non possono considerarsi irrilevanti per gli aspetti sostanziali delle ricerche;

Ritenuto di approvare i progetti Cselt/Sirti e Telettra nella loro interezza, con riserva di ulteriori interventi in relazione agli stanziamenti di bilancio per il biennio 1986/1987 previsti dalla legge finanziaria 1986;

Viste la delibera CIPI in data 22 dicembre 1982 e le proprie delibere del 29 luglio 1983, 25 luglio 1984, 27 marzo, 5 luglio, 29 ottobre 1985, 31 gennaio e 18 marzo 1986, con le quali sono stati approvati nella loro interezza i progetti di cui al successivo art. 2, nonché la concessione a fronte degli stessi di finanziamenti parziali con riserva di successivi interventi integrativi e, considerata la opportunità, in relazione agli stati di avanzamento ed ai fondi disponibili, di far luogo ad ulteriori finanziamenti;

Visti i propri decreti in data 15 gennaio e 24 aprile 1986 con i quali sono stati ripartiti i fondi per l'anno 1986 in relazione alle esigenze di intervento;

Viste le relazioni trasmesse dall'IMI;

Viste le proposte del comitato tecnico-scientifico predetto;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata previsti dalle anzidette leggi, nella misura, nella forma e con le modalità per ciascuno indicate:

1) ADVANCED SYSTEM HOUSE S.P.A. - Torino (classificata piccola impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema di visione elettronica per il controllo di qualità».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
638 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;
638 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1985.

Condizioni particolari:
fidejussione dei signori Antonio Toso e Sergio Antonucci;
aumento di capitale in contanti da lire milioni 590 a lire milioni 690.

2) AERITALIA - SOCIETÀ AEROSPAZIALE ITALIANA S.P.A. - Napoli (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Predizione e misura di sezioni radar e segnature IR di velivoli».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
3.291 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;
3.291 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 11 giugno 1985.

3) AFREDO MURATORI LABORATORIO ELETTROTECNICO S.R.L. - Roma (classificata piccola impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi integrati di protezione selettiva con autodiagnostica».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
1.004 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;
1.004 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° giugno 1986.

Condizioni particolari: fidejussione dell'ing. Claudio Lanzi, dell'ing. Alfredo Muratori e dell'avv. Vincenzo Muratori.

4) ANSA MARMITTE S.P.A. - Finale Emilia (Modena) (classificata piccola impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Silenziatore per autovettura progettato su dati di calcolo sistematico, utilizzando la tecnica dei filtri di frequenza».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
884 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;
884 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° ottobre 1985.

Condizioni particolari: fidejussione della signora Liliana Borgatti.

5) AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. - Napoli (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: sud.

Oggetto della ricerca: «Ottimizzazione della manutenzione autostradale».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 387 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: da una data da stabilire in sede contrattuale e comunque successiva alla delibera di concessione del finanziamento.

Condizioni particolari: stipulazione del contratto subordinata all'esito della controversia con l'ANAS.

6) CRAI - CONSORZIO PER LA RICERCA E LE APPLICAZIONI DI INFORMATICA - Rende (Cosenza) (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: sud.

Oggetto della ricerca: «Strumenti per l'integrazione dei sistemi informatici: sistema di query distribuito».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
1.022 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;
1.022 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° maggio 1985.

7) CORTAN SUD S.P.A. - Pescara (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: sud.

Oggetto della ricerca: «Incenerimento fanghi di conceria» (Prat. 46009).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
687 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;
687 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1986.

Condizioni particolari: fidejussione della Cortan - S.p.a - San Mauro Torinese (Torino).

8) C.M.B. - COSTRUZIONI MECCANICHE BERNARDINI S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata piccola impresa).

Luogo di ricerca: sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovo estrattore liquido-solido a funzionamento misto».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 548 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° dicembre 1984.

Condizioni particolari: fidejussione dei signori Maurizio Corcos e Ernesto Bernardini.

9) CSELT - CENTRO STUDI E LABORATORI TELECOMUNICAZIONI S.P.A. Torino - SIRTI S.P.A. Milano (classificate grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Tecniche e sistemi avanzati per comunicazioni ottiche: tecnologie di installazione e strumentazione per collegamenti su fibra ottica».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.882 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di ½ dei costi ammessi pari a lire 10.756,2 milioni;

1.882 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di ½ dei costi ammessi pari a lire 10.756,2 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sette anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1984.

10) DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A. - Milano (classificata piccola impresa).

Luogo di ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovi antiallergici».

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.880 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui 2.500 milioni di lire da imputare alla quota nord e 380 milioni di lire da imputare alla quota sud;

2.880 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui 2.500 milioni di lire da imputare alla quota nord e 380 milioni di lire da imputare alla quota sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1986.

Condizioni particolari: fidejussione solidale della Mesmi Immobiliare - S.p.a. - Milano e del signor Sergio Dompé.

11) EIDOS - SPECIALISTI IN EIDOMATICA S.P.A. - Milano (classificata piccola impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Stazioni di lavoro grafiche interattive per il design e la grafica creativa».

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.144 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;

1.144 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 9 gennaio 1985.

Condizioni particolari:

aumento di capitale da lire milioni 800 a lire milioni 970 mediante versamento in contanti da effettuarsi prima della stipulazione del contratto;

emissione e sottoscrizione di un prestito obbligazionario per un importo non inferiore a lire milioni 400 (ovvero aumento di capitale in contanti di pari importo), ad un tasso di interesse annuo non superiore al 10%, da effettuarsi prima della stipulazione del contratto e per una durata non inferiore a quella del finanziamento.

12) ELSAG - ELETTRONICA SAN GIORGIO S.P.A. - Genova (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi avanzati di input vocale per applicazioni postali».

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.033 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;

1.033 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1985.

13) ESA/G.V. S.R.L. - Campogalliano (Modena) (classificata piccola impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi di controllo integrato per la gestione di assi interpolati».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 685 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi.

Durata: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1985.

Condizioni particolari: fidejussione dei signori Gianni Verzelloni ed Osvaldo Covili.

14) FARMITALIA CARLO ERBA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Nuovi antiipertensivi a struttura ergolinica e loro meccanismo d'azione».

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.764 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;

2.764 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1984.

15) F.A.R.O. - FABBRICA APPARECCHIATURE RAZIONALI ODONTOIATRICHE S.P.A. - Ornago (Milano) (classificata piccola impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Nuove strumentazioni odontoiatriche».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
1.072 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;
1.072 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1985.

Condizioni particolari:
aumento di capitale in contanti per lire milioni 1.000 (da lire milioni 640 a lire milioni 1.640);
fidejussione del signor Osvaldo Favonio.

16) FIORE S.P.A. - Napoli (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: sud.

Oggetto della ricerca: «Metropolitana leggera a pavimento ribassato».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
3.472 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;
3.472 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1985.

17) HOSPAL DASCO S.P.A. - Medolla (Modena) (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Macchine automatiche per la produzione di presidi medico-chirurgici monouso in emodialisi».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.118 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1985.

18) INDUSTRIE PIRELLI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Compositi in gomma e fibre corte».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.288 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° aprile 1985.

19) INDUSTRIE PIRELLI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Analisi visiva automatica».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 910 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° aprile 1985.

20) INDUSTRIE PIRELLI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Lavorazione di materiali elastomerici».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.631 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° giugno 1985.

21) INDUSTRIE PIRELLI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Progettazione delle mescole assistita da computer».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.187 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° aprile 1985.

22) SOCIETÀ CAVI PIRELLI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Sistemi di telecomunicazione con cavi sottomarini in fibra ottica».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
8.437 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, di cui 473 milioni di lire da imputare alla quota nord e 7.964 milioni di lire da imputare alla quota sud; non superiore al 40% dei costi ammessi;

8.437 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, di cui 473 milioni di lire da imputare alla quota nord e 7.964 milioni di lire da imputare alla quota sud; non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° maggio 1985.

23) I.P.M. - INDUSTRIA POLITECNICA MERIDIONALE S.P.A. - Napoli (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Apparati di telematica».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
6.490 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, di cui 154 milioni di lire da imputare alla quota nord e 6.336 milioni di lire da imputare alla quota sud pari al 40% dei costi ammessi;
6.490 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, di cui 154 milioni di lire da imputare alla quota nord e 6.336 milioni di lire da imputare alla quota sud; pari al 40% dei costi ammmessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1986.

24) ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. - Milano (classificata piccola impresa).

Luogo di ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovi farmaci antiipertensivi».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
2.931 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui 791 milioni di lire da imputare alla quota nord e 2.140 milioni di lire da imputare alla quota sud;
2.931 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui 791 milioni di lire da imputare alla quota nord e 2.140 milioni di lire da imputare alla quota sud;

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1985.

Condizioni particolari: fidejussioni della Lusofin - S.r.l. - Verona.

25) ITALCABLES S.P.A. - Sarezzo (Brescia) (classificata piccola impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Nuova macchina trefolatrice e cordatrice a tiro rotante».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
833 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi;
500 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 30% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1985.

Condizioni particolari: fidejussione della signora Angela Contrini.

26) ITALIMPIANTI - SOCIETÀ ITALIANA IMPIANTI PER AZIONI - Genova (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Processo di combustione in letto fluido di rifiuti solidi urbani».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.393 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1983.

27) ITALTEL - SOCIETÀ ITALIANA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: sud.

Oggetto della ricerca: «Sistema di telegestione delle reti di energia TEGRE».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
5.299 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;
5.299 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1986.

28) ITALTEL TELEMATICA S.P.A. - S. Maria Capua Vetere (Caserta) (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Computerphone».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
7.428 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, di cui 1.036 milioni di lire da imputare alla quota nord e 6.392 milioni di lire da imputare alla quota sud; non superiore al 40% dei costi ammessi;

7.428 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, di cui 1.036 milioni di lire da imputare alla quota nord e 6.392 milioni di lire da imputare alla quota sud; non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potra superare i sei anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1986.

29) METALLURGICA BRESCIANA S.P.A. - Passirano (Brescia) (classificata piccola impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Cavi elettrici avanzati».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.556 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potra superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1985.

30) NUOVA SANAC S.P.A. - Genova (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: sud.

Oggetto della ricerca: «Polveri sostitutive del nerofumo».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 549 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi.

Durata: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° aprile 1986.

Condizioni particolari: fidejussione della Finanziaria Siderurgica Finsider - S.p.a. - Roma.

31) NUOVO PIGNONE - INDUSTRIE MECCANICHE E FONDERIA S.P.A. Firenze (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Pompa centrifuga per fluidi bifase».

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.333 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;

1.333 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potra superare i tre anni e due mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° novembre 1985.

32) SASIB S.P.A. - Bologna (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi e apparecchiature in sicurezza con tecnologia elettromeccanica, elettronica o a logica programmata nel settore del segnalamento ferroviario».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.800 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare gli otto anni.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° aprile 1982.

33) S.G.A. DI ING. SERGIO ROSSO & C. S.A.S. - Torino (classificata piccola impresa).

Luogo di ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Applicazioni innovative di sistemi computerizzati nella ricerca alimentare».

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.200 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui 2.156 milioni di lire da imputare alla quota nord e 44 milioni di lire da imputare alla quota sud;

2.200 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui 2.156 milioni di lire da imputare alla quota nord e 44 milioni di lire da imputare alla quota sud.

Durata: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1986.

Condizioni particolari: fidejussione del dott. Giuseppe Sacerdote.

34) SINCO - SOCIETÀ DI INGEGNERIA E CONSULENZA S.P.A. - Tortona (Alessandria) (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «CAD/CAM per stampi di bottiglie in plastica».

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 897 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 45% dei costi ammessi, di cui 888 milioni di lire da imputare alla quota nord e 9 milioni di lire da imputare alla quota sud.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 25 novembre 1985.

Condizioni particolari: fidejussione del sig. Vittorio Ghisolfi.

35) SODI SCIENTIFICA S.P.A. - Firenze (classificata piccola impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Misuratore di velocità a piccola base mediante raggi laser».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
695 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi;
417 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 30% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 2 gennaio 1984.

Condizioni particolari:
aumento di capitale in contanti, prima della stipulazione del contratto, nella misura di lire milioni 150 (da lire milioni 450 a lire milioni 600);
fidejussione del sig. Fiorello Sodi e della sig.ra Carla Bellatalla.

36) TECNOFARMACI SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA FARMACEUTICA S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Studio di nuovi farmaci antitrombotici ad elevata specificità d'azione».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
3.538 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, di cui 614 milioni di lire da imputare alla quota nord e 2.924 milioni di lire da imputare alla quota sud pari al 40% dei costi ammessi;
3.538 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, di cui 614 milioni di lire da imputare alla quota nord e 2.924 milioni di lire da imputare alla quota sud pari al 40% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1986.

Condizioni particolari: adempimento da parte dell'«I.B.I. - Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a.» - Milano di quanto segue:
prestazione di fidejussione nei confronti dell'I.M.I.;
assunzione nei confronti della Tecnofarmaci dell'impegno a versare, tenendole a proprio carico, le somme occorrenti per coprire la parte dei costi non fronteggiata dal finanziamento nonché quelle per rimborsare il finanziamento dell'I.M.I. e per pagarne i relativi interessi alla data di erogazione.

37) TELETTRA - TELEFONIA ELETTRONICA E RADIO S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema numerico per trasmissione dati».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
2.384 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% di ½ dei costi ammessi pari a lire milioni 11.921;
1.788 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 30% di ½ dei costi ammessi pari a lire milioni 11.921.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° novembre 1985.

38) T & T - TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE S.P.A. - Napoli. ZELTRON - ISTITUTO ZANUSSI PER LA RICERCA S.P.A. - Campoformido. (Udine). SYSTEMS & MANAGEMENT S.P.A. - Torino (classificate grande impresa).

Luogo di ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Stazione di lavoro per la gestione dell'innovazione tecnologica».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
969 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, di cui 359 milioni di lire da imputare alla quota nord e 610 milioni di lire da imputare alla quota sud non superiore al 40% dei costi ammessi;
969 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, di cui 359 milioni di lire da imputare alla quota nord e 610 milioni di lire da imputare alla quota sud non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1985.

Condizioni particolari:
completo versamento del capitale sociale di lire milioni 600 della T & T - Trasferimento di tecnologie S.p.a., prima della stipulazione del contratto;
fidejussione pro-quota nella misura del 60% a carico del prof. Eugenio Corti, del 25% a carico di un istituto di credito e del 15% a carico delle Industrie Zanussi S.p.a. - Pordenone.

39) ZAMBON FARMACEUTICI S.P.A. - Vicenza (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Nuove entità terapeutiche per l'apparato respiratorio».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
3.378 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, di cui 2.674 milioni di lire da imputare alla quota nord e 704 milioni di lire da imputare alla quota sud, pari al 40% dei costi ammessi;
3.378 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, di cui 2.674 milioni di lire da imputare alla quota nord e 704 milioni di lire da imputare alla quota sud, pari al 40% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1985.

40) ZELTRON - ISTITUTO ZANUSSI PER LA RICERCA S.P.A. Campoformido (Udine) (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Generazione in tempo reale e visualizzazione di rappresentazioni a 2,5 dimensioni di scene in movimento».

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
240 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;
240 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° agosto 1985.

Condizioni particolari: fidejussione della «Industrie Zanussi - S.p.a.» - Pordenone.

Art. 2.

I seguenti progetti di ricerca, già finanziati parzialmente, sono ammessi agli ulteriori interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata previsti dalle anzidette leggi, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) AERMACCHI S.P.A. - Varese (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Studi e ricerche tecnologiche per velivoli a getto da addestramento basico-avanzato e operativo».

Delibere precedenti: M.R.S.T. 25 luglio 1984.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
2.508 milioni di lire nella forma di credito agevolato su cui: 2.471 milioni di lire in misura comunque non superiore al 30% di un sesto dei costi ammessi da sostenere in Italia, pari a lire 49.429 milioni e 37 milioni di lire in misura comunque non superiore al 9,4% di un sesto dei costi ammessi da sostenere all'estero, pari a lire 2.382 milioni;
4.180 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, di cui: 4.119 milioni di lire in misura comunque non superiore al 50% di un sesto dei costi ammessi da sostenere in Italia, pari a lire 49.429 milioni, e 61 milioni di lire in misura comunque non superiore al 15,6% di un sesto dei costi ammessi da sostenere all'estero, pari a lire 2.382 milioni.

(Il progetto risulta così finanziato per ½).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1984.

2) CESI - CENTRO ELETTROTECNICO SPERIMENTALE GIACINTO MOTTA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Ricerca per lo studio e la messa a punto di metodi di simulazione e per lo sviluppo di tecniche ed attrezzature di prova per sistemi di conversione e trasmissione dell'energia elettrica ad alta tensione continua».

Delibere precedenti: M.R.S.T. 29 ottobre 1985.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
1.039 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% di ⅓ dei costi ammessi pari a lire 7.795 milioni;
1.039 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% di ⅓ ammessi pari a lire 7.795 milioni;
(Il progetto risulta così finanziato per due terzi).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1984.

3) ELETTRONICA S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema integrato di misura e contrasto di emissioni elettromagnetiche».

Delibere precedenti: M.R.S.T. 27 marzo 1985 e 31 gennaio 1986.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
3.609 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di ⅓ dei costi ammessi pari a lire 30.933 milioni;
3.609 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di ⅓ dei costi ammessi pari a lire 30.933 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sette anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1981.

4) ENICHEM SINTESI S.P.A. - Palermo (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Nuovo processo di sintesi del dimetilcarbonato».

Delibere precedenti: M.R.S.T. 29 ottobre 1985 e 31 gennaio 1986.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
1.315 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di ⅓ dei costi ammessi pari a lire milioni 11.262;
1.315 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di ⅓ dei costi ammessi pari a lire milioni 11.262.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni e sei mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1982.

5) FIAT AUTO S.P.A. - Torino - FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A. - Torino (classificate grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi innovativi nella tecnologia dell'industria veicolistica».

Delibere precedenti: C.I.P.I. 22 dicembre 1982; M.R.S.T. 28 aprile 1983, 27 marzo 1985 e 31 gennaio 1986.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
3.549 milioni di lire nella forma di credito agevolato in misura comunque non superiore al 30% del 15% dei costi ammessi, pari a lire 78.870 milioni;
4.732 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% del 15% dei costi ammessi, pari a lire 78.870 milioni.

(Il progetto risulta così finanziato all'85%).

Durata: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla prima scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1982.

6) GTE - TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - Cassina de' Pecchi (Milano); TELETTRA - TELEFONIA ELETTRONICA E RADIO S.P.A. - Milano (classificate grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Ponti radio numerici di nuova concezione per reti integrate».

Delibere precedenti: M.R.S.T. 31 gennaio 1986 e 21 maggio 1986.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
6.057 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% di ⅓ dei costi ammessi pari a lire milioni 45.434;
6.057 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% di ⅓ dei costi ammessi pari a lire milioni 45.434.

(Il progetto risulta così finanziato per i 2/3).

Durata: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1982.

7) HONEYWELL - INFORMATION SYSTEMS ITALIA S.P.A. - Caluso (Torino) (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sviluppo di un sistema di elaborazione general purpose di piccole dimensioni».

Delibere precedenti: M.R.S.T. 27 marzo 1985 e 31 gennaio 1986.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
3.037 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% di ⅓ dei costi ammessi pari a lire 22.779 milioni;
3.037 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% di ⅓ dei costi ammessi pari a lire 22.779 milioni.

Durata: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1982.

8) ITALTEL - SOCIETÀ ITALIANA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi radiomobili per reti private».

Delibera precedente: M.R.S.T. 18 marzo 1986.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
1.296 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di ½ dei costi ammessi pari a lire 7.404 milioni;
1.296 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di ½ dei costi ammessi pari a lire 7.404 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1982.

9) ING. C. OLIVETTI & C. S.P.A.; OLIVETTI ACCESSORI S.P.A.; ELEA S.P.A.; ELEPRINT S.P.A.; MOTORI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE S.P.A.; MANIFATTURA VALLE DELL'ORCO S.P.A.; OLIVETTI PERIPHERAL EQUIPMENT S.P.A.; OLIVETTI SYNTHESIS S.P.A.; OLIVETTI TECNOST S.P.A.; OLTECO (OLIVETTI TELECOMUNICAZIONI) S.P.A.; TECSINTER S.P.A.; TEKNECOMP S.P.A. (classificate grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Nuovi sviluppi connessi all'automazione dell'ufficio, ai sistemi di informatica distribuita, ai sistemi e reti di telematica e all'informatica personale. Seconda parte».

Delibere precedenti: M.R.S.T. 29 luglio 1983, 27 marzo 1985 e 31 gennaio 1986.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo:
17.801 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% del 20% dei costi ammessi, pari a lire 111.247 milioni.

Durata: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1981.

10) OSAI A-B S.P.A. - Ivrea (Torino) (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Componenti base hardware-software e sistemi flessibili per l'automazione della fabbrica».

Delibere precedenti: M.R.S.T. 5 luglio 1985.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
2.948 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% di ⅓ dei costi ammessi, di cui 2.794 milioni di lire da imputare alla quota nord e 154 milioni di lire da imputare alla quota sud. I costi ammissibili globali sono pari a lire milioni 20.960 al nord e lire milioni 1.155 al sud;

2.948 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% di ⅓ dei costi ammessi, di cui 2.794 milioni di lire da imputare alla quota nord e 154 milioni di lire da imputare alla quota sud. I costi ammissibili globali sono pari a lire milioni 20.960 al nord e lire milioni 1.155 al sud.

(Il progetto risulta così finanziato per i ⅔).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 8 novembre 1983.

Condizioni particolari: fidejussione della «Ing. C. Olivetti & C. - S.p.A.» - Ivrea.

11) PIAGGIO & C. S.P.A. - Genova (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Nuove motociclette di piccola e media cilindrata».

Delibere precedenti: M.R.S.T. 29 ottobre 1985.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo:

1.220 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% di ⅓ dei costi ammessi, pari a lire milioni 5.230.

(Il progetto risulta così finanziato per i ⅔).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1983.

12) SAFFA - FABBRICHE FIAMMIFERI ED AFFINI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Applicazioni industriali del fosforo rosso e di alcuni suoi derivati».

Delibere precedenti: M.R.S.T. 29 ottobre 1985.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.228 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% di ⅔ dei costi ammessi, pari a lire milioni 4.775.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° ottobre 1981.

13) S.G.S. - MICROELETTRONICA S.P.A. - Catania (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Circuiti integrati MOS LSI-VLSI, circuiti integrati analogici e analogico-digitali, componenti discreti e circuiti integrati di potenza in tecnologia VDMOS».

Delibere precedenti: M.R.S.T. 5 luglio 1985 e 31 gennaio 1986.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

27.015 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% del 30% dei costi ammessi, pari a lire milioni 225.131;

27.015 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% del 30% dei costi ammessi pari a lire milioni 225.131.

(Il progetto risulta così finanziato per il 70%).

Durata: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° febbraio 1983.

Condizioni particolari: fidejussione della Stet - Società finanziaria telefonica per azioni - Torino.

14) TELETTRA - TELEFONIA ELETTRONICA E RADIO S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Linee digitali integrate da 2 a 140 Mb/s, per reti integrate, con impiego di tecnologie avanzate e di LSI».

Delibera precedente: M.R.S.T. 29 ottobre 1985.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.778 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 50% di ⅓ dei costi ammessi pari a lire milioni 16.673;

1.667 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 30% di ⅓ dei costi ammessi pari a lire milioni 16.673.

(Il progetto risulta così finanziato per i ⅔).

Durata: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1982.

15) TELETTRA - TELEFONIA ELETTRONICA E RADIO S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Introduzione di nuovi servizi e prestazioni in ambito RFD».

Delibera precedente: M.R.S.T. 29 ottobre 1985.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

4.243 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 60% di ⅓ dei costi ammessi pari a lire milioni 21.215;

1.414 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 20% di ⅓ dei costi ammessi pari a lire milioni 21.215.

(Il progetto risulta così finanziato per i ⅔).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1983.

16) WEBER S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Luogo di ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi di alimentazione a controllo elettronico per motori a benzina».

Delibere precedenti: CIPI 22 dicembre 1982; M.R.S.T. 28 aprile 1983.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
1.665 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 30% del 25% dei costi ammessi, pari a lire 22.200 milioni;
2.220 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% del 25% dei costi ammessi, pari a lire 22.200 milioni.

(Il progetto risulta così finanziato per il 75%).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla prima scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1982.

Art. 3.

Alle operazioni di cui appresso vengono apportate le modifiche per ciascuna indicate:

RIMAR CHIMICA S.P.A. - Trissino (Vicenza).

«Studio sull'impiego del fluoruro di nitrosile nella produzione di composti fluoroaromatici».

Delibera M.R.S.T.: 6 dicembre 1984.

Titolarità del finanziamento: Enichem sintesi - S.p.A. - Palermo.

Inizio della ricerca: 1° febbraio 1985.

Condizioni particolari: nessuna.

WELLCOME ITALIA S.P.A. - Pomezia (Roma).

«Nuovi prodotti ad attività antibatterica».

Delibera C.I.P.I.: 27 novembre 1981.

Importo massimo:
1.400 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota sud;
1.400 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota sud.

Art. 4.

I progetti di ricerca appresso specificati non vengono ammessi all'intervento del Fondo per la ricerca applicata:

GRAZIANO & C. S.P.A. - Tortona (Alessandria).

«Sistema integrato e flessibile di tornitura».

INDESIT - INDUSTRIA ELETTRODOMESTICI ITALIANA S.P.A. - Torino.

«Risparmio energetico nel settore degli elettrodomestici e celle frigorifere».

ISVA - INDUSTRIA SMALTI VERNICI AFFINI S.P.A. - Torino.

«Vernici per pannelli sandwich resistenti al fuoco».

FRATELLI MARZOLI & C. S.P.A. - Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

«Stiratoio per cotone e per fibre a taglio cotoniero».

FRATELLI MARZOLI & C. S.P.A. - Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

«Pettinatrice per cotone».

O.M.I. - OTTICO MECCANICA ITALIANA S.P.A. - Roma.

«Sistema optronico all'infrarosso».

PROGEMI SUD S.P.A. - Pomezia (Roma).

«Finitore frottatore per cotone e fibre a taglio cotoniero».

Art. 5.

La seguente operazione viene dichiarata decaduta:

LA.S.P.R.E. S.P.A. - Pomezia (Roma).

Preselezione: 29 ottobre 1985.

Progetto di ricerca: «Ottimizzazione delle tecniche di conversione e trasformazione di potenza».

Copie della presente delibera saranno trasmesse al Ministero del tesoro - D.G.T., alla segreteria del CIPI e all'Istituto mobiliare italiano; la delibera stessa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1986

Il Ministro: GRANELLI

86A5922

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Bando di gara per l'aggiudicazione di una proposta relativa all'esecuzione di azioni pubblicitarie e promozionali a favore del burro concentrato destinato al consumo diretto ai sensi del regolamento CEE n. 1152/86.

Con il regolamento specificato in oggetto, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. 105 del 22 aprile 1986, la commissione CEE, al fine di incentivare il consumo a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato, ha previsto l'effettuazione di azioni pubblicitarie e promozionali la cui esecuzione verrà affidata dall'AIMA ad aggiudicatario prescelto a seguito di apposita gara alla quale potranno partecipare organismi o imprese che possiedono le qualifiche e le esperienze necessarie allo scopo e offrono le garanzie richieste per assicurare che tali azioni vengano portate a buon fine.

Premessa

Il contributo CEE resta determinato per ECU 275.000 cui deve essere applicato, ai fini della sua quantificazione in moneta nazionale, il tasso di conversione vigente al momento della conclusione del contratto.

A titolo orientativo l'importo del contributo massimo corrisponde a L. 427.350.000 calcolato al valore attuale della lira verde pari a L. 1554/ECU.

I - *Proposte*

1) Possono presentare le proposte gli organismi o le imprese di cui all'art. 1, punto 2), ad eccezione di coloro le cui attività riguardano la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti di imitazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2) Qualora l'operatore si avvale per l'esecuzione delle azioni di terzi subappaltatori la proposta deve comprendere una domanda debitamente motivata, da cui risulti che i suddetti subappaltatori hanno le qualifiche e le esperienze necessarie per assicurare il buon fine delle azioni.

3) La proposta formulata esclusivamente in lingua italiana, per poter essere presa in considerazione deve:

a) pervenire all'AIMA - Divisione XVI - Via Palestro, n. 81 - 00185 Roma, *entro le ore 11 del 1° settembre 1986* mediante presentazione in busta chiusa consegnata personalmente o a mezzo lettera raccomandata, recante all'esterno l'indicazione della denominazione sociale e sede del proponente, nonché la dicitura «Regolamento CEE n. 1152/86 azioni pubblicitarie e promozionali a favore del burro concentrato destinato al consumo diretto».
Tale busta dovrà essere inserita entro una seconda busta che, parimenti chiusa, rechi all'esterno la stessa dicitura ed indirizzo sopra precisati;

b) essere indirizzata al presidente dell'AIMA e redatta in nove copie di cui una in bollo;

c) contenere l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del proponente nonché il numero di codice fiscale o partita IVA.
Se l'offerente è persona giuridica debbono essere indicati la denominazione e la ragione sociale, il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante.
Nel caso che l'operatore si serva di terzi subappaltatori la proposta deve contenere il nome, cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA dello stesso;

d) contenere tutte le precisazioni necessarie per quanto riguarda le condizioni di cui all'art. 1, par. 2, 3, 4 del regolamento CEE n. 1152/86;

e) precisare nelle linee fondamentali il tipo e la qualità del messaggio proposto in relazione ai possibili destinatari dello stesso e alla sua capacità penetrativa nei confronti dei probabili consumatori;

f) indicare i mezzi che si intendono utilizzare (criteri di scelta) per la diffusione del messaggio e il numero delle uscite di manifesti, locandine, inserzioni ecc.;

g) contenere il prezzo, al netto delle imposte, chiesto per tali azioni, espresso in lire con l'indicazione della ripartizione di tale importo per ogni voce;

h) precisare il piano di finanziamento compreso il contributo comunitario massimo richiesto (comunque non superiore al plafond stabilito dalla CEE);

i) contenere l'impegno di rispettare, nonché, in caso di partecipazione di terzi subappaltatori, di far rispettare le disposizioni del presente regolamento.

II - *Impegni*

Le azioni promozionali e pubblicitarie contenute nella proposta devono:

a) essere effettuate utilizzando i mezzi pubblicitari più adeguati perché ne sia garantita la massima efficacia;

b) tener conto delle condizioni specifiche della commercializzazione e del consumo dei prodotti lattiero-caseari in genere e del burro in particolare nelle diverse regioni;

c) riguardare il prodotto e non essere orientate in funzione degli interessi commerciali delle ditte specifiche;

d) essere realizzate entro il 1° aprile 1987.

III - *Constatazione delle proposte e aggiudicazione del servizio.*

Alla scadenza del termine delle ore 11 del 1° settembre prossimo venturo si procederà, presso la sede dell'AIMA, in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le proposte, da parte di una commissione apposita.

IV - *Affidamento e contratti*

Si procederà, successivamente, alla firma del contratto, sulla base di uno schema che ricalca sostanzialmente quelli proposti dalla commissione CEE per analoghe azioni derivanti dal prelievo di corresponsabilità, e che, per consultazione, è a disposizione presso la divisione XVI dell'AIMA.

86A6296

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° settembre 1986 è pagabile presso le banche sottoindicate, la quinta cedola d'interesse relativa al semestre marzo 1986-agosto 1986 del prestito obbligazionario 1984/1992 indicizzato, di nominali lire 800 miliardi, nella misura del 6,50%:

Banca nazionale del lavoro, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, Monte dei paschi di Siena, Credito italiano, Banco di Roma, Banca commerciale italiana, Banco di Santo Spirito, Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, Banca nazionale delle comunicazioni, Istituto bancario San Paolo di Torino, Banca popolare di Novara, Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, Banca nazionale dell'agricoltura, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Cassa di risparmio di Roma.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A)* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di giugno 1986 e luglio 1986 è risultato pari al 10,850%;
b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di giugno 1986 e luglio 1986, è risultato pari al 10,803%;
c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 2/3 e 1/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari al 10,834% equivalente al tasso semestrale del 5,30%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre settembre 1986-febbraio 1987 scadenza 1° marzo 1987, cedola n. 6, un interesse del 6,50%.
Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle eventuali maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il sesto semestre di vita delle obbligazioni uno scarto negativo dell'1,20% pari alla differenza fra il rendimento semestrale della sesta cedola e il tasso minimo garantito del 6,50%.
Pertanto, tenuto conto degli scarti dei semestri precedenti (2,65%) e dello scarto negativo del semestre in corso (— 1,20%) il valore cumulato della maggiorazione sul capitale è dell'1,45%.
Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma algebrica di tutti gli scarti, positivi e negativi, accertati sino al momento del rimborso.

86A6268

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Grafici riuniti cooperativa artigiana tipolitografica - Soc. coop. a r.l.», in Cividale del Friuli, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione della giunta regionale n. 3641 dell'11 luglio 1986 la dott.ssa Alessandra Pascolo, con studio in Udine, via Prefettura, 15, è stata nominata commissario liquidatore della «Grafici riuniti cooperativa artigiana tipolitografica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Purgessimo di Cividale del Friuli, posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 1270 del 12 luglio 1983, in sostituzione del rag. Alessandro Pasta, dimissionario.

86A6244

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito relative alla selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione saranno pubblicate, il giorno 25 agosto 1986, le graduatorie di merito relative alla selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero ai sensi della legge 25 agosto 1982, n. 604, art. 1 e art. 15 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984 per svolgere la funzione di insegnamento di scienze naturali, chimica e geografia (codice funzione 024) e la mansione di segretario (codice funzione 101).

86A6298

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Perugia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la tabella *C* richiamata dall'art. 8 della citata legge 22 agosto 1985, n. 444, dalla quale risulta che questa Università (unica nella regione Umbria), è stata autorizzata a bandire concorsi a ventotto posti di tecnico esecutivo in prova presso questa Università;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Ritenuto di dover identificare tre dei suddetti posti presso il servizio interfacoltà stabulario (facoltà di medicina e chirurgia, medicina veterinaria, farmacia e scienze matematiche, fisiche e naturali) di questa Università;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico esecutivo presso il sottoindicato servizio:

Facoltà di medicina e chirurgia, medicina veterinaria, farmacia e scienze matematiche, fisiche e naturali:

servizio interfacoltà stabulario . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;
c) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;
d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È dichiarata prodotta in tempo utile anche la domanda di ammissione spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il titolo di studio posseduto;
e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazione, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;
i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc.);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso, si osservano in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine di cui all'art. 3 del presente bando, devono essere documentati, in originale o copia autentica di essi in bollo, i titoli che si intendono presentare per la valutazione.

La valutazione dei titoli sara effettuata, dalla commissione giudicatrice, sulla base dei criteri dalla stessa previamente stabiliti.

Agli stessi la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 6.

La prova di esame consiste in una prova pratica come da programma annesso al presente decreto.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto a tale data.

Art. 7.

Entro il primo mese di servizio, il nuovo assunto dovrà presentare i seguenti documenti di rito, in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego pubblico. Sono dichiarati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio concorsi - Università degli studi di Perugia, piazza Università n. 1, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità sanitaria competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7) devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza entro trenta giorni.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il quarto comma dell'art. 7 della legge n. 444/1985.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria generale e di nomina in prova è immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso le prestazioni di servizio rese saranno comunque compensate fino alla data di notifica della ricusazione stessa.

Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipendio annuo lordo di L. 4.500.000.

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

I nuovi assunti non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria, per la registrazione.

Perugia, addì 20 maggio 1986

Il rettore: DOZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Perugia, addì 10 giugno 1986
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 214

ALLEGATO

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

La prova pratica consisterà in prove di carattere pratico di laboratorio concernenti l'attività svolta negli stabulari nonché tenuta a cura delle attrezzature e degli animali di laboratorio dello stabulario stesso.

86A6077

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Istituto universitario navale di Napoli

IL RETTORE
DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 2 aprile 1968 n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la nota prot. n. 4194 del 12 ottobre 1985 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emanazione del bando di concorso relativo ad un posto di tecnico coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici delle Università e degli istituti di istruzione universitaria (VI livello retributivo) presso la cattedra di astronomia generale e sferica della facoltà di scienze nautiche dell'istituto universitario navale;

Visto il decreto regionale n. 5880 del 24 ottobre 1984 dal quale si evince che la cattedra di astronomia generale e sferica afferisce all'istituto di geodesia ed idrografia della facoltà di scienze nautiche di questo Ateneo;

Considerato che a norma dell'art. 10 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, i posti di ruolo di tecnico coadiutori non possono venire assegnati alle singole cattedre, bensì agli istituti delle facoltà alle quali esse afferiscono;

Sentito il dirigente superiore;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione ad un posto di tecnico coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici delle Università e degli istituti di istruzione universitaria (VI livello retributivo) presso l'istituto di geodesia ed idrografia dell'Istituto universitario navale di Napoli.

Titolo di studio valevole per l'ammissione al concorso è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il quarantesimo alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.

Il limite di età di 45 anni per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta legale, dovrà essere presentata o fatta pervenire al rettore dell'Istituto universitario navale entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà, inoltre, dichiarare nella predetta domanda e sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio nonché recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito a questa Amministrazione.

L'Istituto universitario navale non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso.

Il candidato — nel caso in cui abbia superato il limite di età di 40 anni alla data di scadenza dei termini fissati dal bando per la presentazione della domanda — dovrà dichiarare, altresì, il titolo del diritto all'elevazione di tale limite;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver precedenti penali o le eventuali condanne penali riportate;

e) il possesso del titolo di studio valevole per l'ammissione al concorso, di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente bando;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del precedente rapporto di impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La presentazione di domande prive d'una qualsiasi delle dichiarazioni richieste ai predetti punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* — e limitatamente ai candidati di sesso maschile — al punto *f)* comporterà l'automatica ed irrevocabile esclusione dal concorso, senza che l'amministrazione abbia obbligo di darne notizia alcuna ai candidati inadempienti entro i termini di scadenza per la presentazione delle domande medesime.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione — conforme alla legge sul bollo — attestante il possesso dei titoli valutabili elencati nel successivo art. 5.

Art. 4.

La commissione giudicatrice è nominata e composta in applicazione dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 5.

Le prove di esame consistono in una prova scritta, una prova pratica con relazione scritta ed in una prova orale secondo il programma qui di seguito indicato:

prova scritta: risoluzione di triangoli piani e sferici; misure di distanze: metodi diretti ed indiretti; determinazioni planimetriche; triangolazioni: reti e catene; compensazione speditiva di reti di triangolazione topografica; livellazioni geometriche: livellazione da un estremo, livellazione dal mezzo, livellazione mista; livellazioni trigonometriche: livellazione da un estremo, livellazione reciproca; livellazioni termo-barometriche;

prova pratica con relazione scritta: strumenti per triangolazioni, per trilaterazioni, per livellazioni;

prova orale: verterà su tutti gli argomenti citati nelle prime due prove.

Il candidato, inoltre, dovrà dimostrare di saper tradurre testi tecnici, relativi agli argomenti oggetto della prova scritta e della prova pratica, redatti in lingua inglese.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle due prove sopraindicate e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non otterrà una votazione di almeno 6/10.

Alla valutazione dei titoli è riservato il 25% del totale dei punti a disposizione.

Saranno considerati — se dichiarati nella domanda ed opportunamente documentati con certificazione allegata alla domanda stessa — quali titoli valutabili:

a) la votazione conseguita con il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, se superiore ai 6/10 o ai 36/60;

b) il servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni ivi comprese le Università o istituti di istruzione universitaria;

c) titoli professionali attinenti alla qualifica del posto messo a concorso.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame a parità di merito saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare, entro quindici giorni dalla data di ricezione della stessa, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché degli articoli 7 e 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, il vincitore del concorso dovrà presentare — entro il primo mese di servizio — i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita; tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalla autorità da esso delegate.

Nel caso in cui il vincitore abbia superato il limite massimo di età dovrà produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite stesso;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

5) originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare o certificato dell'esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria della U.S.L. di appartenenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo di dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione attestante se il candidato abbia o meno ricoperto altri incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e, deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi, sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alle legalizzazioni.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere inoltre di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Ai sensi dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio, il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I titoli richiesti per l'ammissione al concorso nonché i titoli di cui all'art. 5 del presente bando debbono essere posseduti da data non posteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Nel caso in cui la documentazione di rito risulti incompleta o affetta da vizio sanabile, il nuovo assunto sarà invitato a regolarizzare entro trenta giorni a far tempo dall'invito medesimo a pena di decadenza.

Art. 7-*bis*

La graduatoria sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

La nomina in prova del vincitore sarà effettuata, sulla base della graduatoria, allorché si verificherà una cessazione dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 8.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 9.

L'Istituto universitario navale darà notizia ai candidati ammessi a sostenere il concorso del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - delegazione di Napoli, per la registrazione.

Napoli, addì 5 febbraio 1986

Il rettore: DE MAIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 23 giugno 1986
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 385

86A6079

Concorso riservato a ventiquattro posti, per titoli, integrato da una prova pratica per il passaggio dalla terza alla quarta qualifica funzionale del personale non docente statale del ruolo nazionale dei conservatori di musica, accademie di belle arti ed accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, con particolare riferimento agli articoli 13 e 37;

Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517, con particolare riferimento agli articoli 11 e 13;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 663;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 388;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, con particolare riferimento agli articoli 47 e 48;

Vista la legge 16 luglio 1984, n. 326;

Vista la legge 25 agosto 1982, n. 604, con particolare riferimento all'ar. 15;

Vista l'ordinanza ministeriale 6 novembre 1984, relativa ai concorsi riservati, per titoli, integrato da una prova pratica, per il passaggio dalla terza alla quarta qualifica funzionale del personale non decente statale dei ruoli provinciali;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la circolare ministeriale n. 337 dell'8 novembre 1984, n. 4853;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Considerato che, a norma degli articoli 13 e 37 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 si debbono emanare concorsi, per titoli, integrati da una prova pratica, riservati al personale in servizio appartenente al ruolo nazionale dei conservatori di musica, accademie di belle arti ed accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, per l'accesso dalla terza alla quarta qualifica funzionale;

Considerato che per effetto delle disposizioni di cui all'art. 48 della citata legge n. 312/80 i posti da destinare ai concorsi sopraindicati debbono essere pari all'80% delle disponibilità organiche;

Considerato che la riserva dei posti di cui all'art. 48 della citata legge n. 312/80 si estende anche al personale con supplenza annuale, conferita dal provveditorato agli studi, che abbia prestato servizio quale applicato di segreteria nell'anno scolastico 1981-82 o 1982-83, art. 16 della legge 16 luglio 1984, n. 326;

Decreta:

Art. 1.

Concorso riservato a posti, per titoli, integrato da una prova pratica per il passaggio dalla terza alla quarta qualifica funzionale

E indetto un concorso riservato a ventiquattro posti, per titoli, integrato da una prova pratica, per il passaggio dalla terza alla quarta qualifica funzionale (applicato di segreteria) del personale non docente statale del ruolo nazionale dei conservatori di musica, accademie di belle arti ed accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.

In applicazione dell'art. 16 della legge 16 luglio 1984, n. 326, è ammesso a partecipare al concorso riservato anche il personale non insegnante non di ruolo che abbia prestato servizio quale applicato di segreteria negli anni scolastici 1981-82 o 1982-83, per supplenza annuale, conferita dal provveditorato agli studi presso una delle seguenti istituzioni scolastiche: conservatori di musica, accademie di belle arti ed accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.

Art. 2.

Posti vacanti e disponibili da mettere a concorso

Il numero dei posti di cui al precedente articolo è determinato dall'80% dei posti vacanti e disponibili al 1° ottobre 1983, dopo aver proceduto all'accantonamento dei posti corrispondenti alle unità di personale privo della sede di titolarità o in posizione soprannumeraria nell'anno scolastico 1983-84 e disponibili alla data del 20 aprile 1984 rispetto alle nuove piante organiche per l'anno scolastico 1984-85.

Per la determinazione dei posti di cui al precedente comma si è tenuto conto anche dell'incremento dei posti disponibili alla data del 20 aprile 1984 rispetto alle disponibilità dei posti nell'anno scolastico 1983-84.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Ai sensi dell'art. 48 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è ammesso al concorso il personale non insegnante in servizio di ruolo alla data del 13 luglio 1980, e tuttora in servizio nella terza qualifica funzionale del ruolo nazionale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo prestato nella qualifica di appartenenza;

b) titolo di studio richiesto in base all'ordinamento vigente all'epoca dell'inquadramento per l'accesso alla qualifica di appartenenza.

Per anzianità di servizio si intende, nel primo quinquennio decorrente dal 13 luglio 1980, anche il servizio prestato nella ex carriera ausiliaria, individuata ai sensi della tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 420/74, in aggiunta a quello prestato nella terza qualifica. Per coloro che sono transitati nella terza qualifica dal ruolo degli accudienti ai sensi dell'art. 49 della legge n. 312/80, il servizio prestato nell'ex carriera ausiliaria si cumula con quello prestato nella seconda e terza qualifica;

c) titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono, altresì, partecipare al concorso coloro i quali, pur non avendo maturato l'anzianità di cui alla precedente lettera *a)*, siano in possesso del titolo di studio finale di istruzione secondaria di primo grado, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, è desunto dalla dichiarazione dell'interessato contenuta nella domanda ed è accertato d'ufficio.

In luogo del titolo di studio di cui alla lettera *c)*, è da considerarsi valido anche il titolo equipollente o superiore.

Il possesso del titolo di studio richiesto deve essere documentato dall'interessato, oltre che dichiarato nella domanda di ammissione al concorso.

È altresì ammesso a partecipare al concorso il personale, di cui all'art. 16 della legge 16 luglio 1984, n. 326, che abbia prestato servizio quale applicato di segreteria supplente, con nomina conferita dal provveditorato agli studi negli anni scolastici 1981-82 o 1982-83 presso una delle seguenti istituzioni scolastiche: conservatori di musica, accademie di belle arti e accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Il personale di cui all'art. 16 della legge 16 luglio 1984, n. 326, oltre ai requisiti già indicati, deve possedere i requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi ad esclusione del limite massimo di età e del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici.

Art. 4.

Presentazione della domanda e documentazione

La domanda di ammissione redatta su carta legale conformemente allo schema unito al presente bando (allegato *A*) dovrà essere presentata al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato istruzione artistica, via Michele Carcani, 61 - Roma.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e il nome, per le coniugate va indicato solo il cognome di nascita;

b) la data e il luogo di nascita;

c) l'istituto di titolarità, con l'indicazione della qualifica rivestita, ovvero, per il personale di cui all'art. 16 della legge n. 326/84 l'istituto ove ha prestato servizio per supplenza conferita dal provveditorato agli studi;

d) i periodi di servizio di ruolo prestati nell'attuale qualifica di appartenenza, ovvero, il personale di cui all'art. 16 della legge n. 326/84, per i servizi prestati quale supplente nell'attuale qualifica;

e) il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica di appartenenza. Coloro che chiedono di accedere alla quarta qualifica funzionale in virtù del disposto di cui ai commi secondo e settimo dell'art. 3 del presente bando, dovranno dichiarare, nel contesto della domanda stessa di essere in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla quarta qualifica funzionale. I predetti titoli di studio dovranno comunque essere allegati, in originale oppure autenticati nelle forme previste dalla normativa vigente, alla domanda di ammissione al concorso;

f) la domanda dovrà recare la data ed essere sottoscritta dall'aspirante.

La sottoscrizione, apposta nella domanda di ammissione, dovrà essere autenticata dal capo d'istituto, ovvero dall'ufficio scolastico provinciale per il personale di cui all'art. 16 della legge n. 326/84, che, alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso, non sia in attività di servizio.

Coloro che partecipano al presente concorso ai sensi dell'art. 16 della legge 16 luglio 1984, n. 326, debbono, altresì dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità ed allegare nella stessa la certificazione attestante:

a) di aver prestato servizio quale supplente annuale negli anni scolastici 1981-82 o 1982-83, con nomina conferita dal provveditorato agli studi; la scuola o istituto presso cui è stato effettuato il servizio e la qualifica rivestita. Ai fini del presente bando la certificazione del servizio prestato è valida anche se priva di annotazione di merito, purché non rechi esplicita menzione di eventuali motivi di demerito;

b) il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla quarta qualifica funzionale.

Per i candidati che si trovino all'estero la firma dovrà essere autenticata dalla competente autorità consolare.

L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata all'ispettorato istruzione artistica.

La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, pena l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere spedita per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure recapitata a mano, in quest'ultimo caso l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se presentate all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopraindicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario dell'ufficio ricevente.

I candidati residenti all'estero dovranno inoltrare la domanda entro il termine precisato per il tramite del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per le relazioni culturali. A tal fine verrà presa in considerazione la data di accettazione dell'ufficio consolare o diplomatico al quale la domanda dovrà essere presentata.

Le domande inoltre devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) il certificato rilasciato dal capo d'istituto comprovante il servizio quale personale non insegnante di ruolo, ovvero per il personale di cui all'art. 16 della legge n. 326/84 che si tratta di servizio prestato per supplenza annuale conferita dal provveditorato agli studi.

Affinché possano essere fatti valere debbono essere allegati altresì:

b) i titoli di cultura e di servizio valutabili ai sensi dell'art. 7 del presente bando di concorso;

c) i documenti attestanti il diritto alle precedenze e preferenze in graduatoria a parità di punti, a norma dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni (allegato *D*).

Non è ammesso far riferimento a documenti e titoli che si trovino agli atti dell'Amministrazione della pubblica istruzione o altra amministrazione.

Qualora i titoli non siano stati inviati unitamente alla domanda di partecipazione al concorso dovranno pervenire entro lo stesso termine e con le stesse modalità di trasmissione della domanda.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, i candidati residenti all'estero, fermo restando l'obbligo di presentare entro il predetto termine di trenta giorni la domanda di ammissione, possono presentare i documenti attestanti i titoli valutabili nell'ulteriore termine di trenta giorni; detti titoli, tuttavia, debbono essere stati conseguiti entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

La residenza nel territorio estero dovrà essere comprovata mediante apposito documento allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

I titoli e i documenti non presentati o non prodotti entro il termine di scadenza non saranno presi in alcuna considerazione, anche se indicati nella domanda.

L'ispettorato istruzione artistica inviterà gli interessati a regolarizzare entro un breve termine la domanda e la documentazione formalmente imperfetta o non in regola con le norme sul bollo.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. I candidati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera i documenti di cui all'art. 26 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante la citazione degli estremi dell'attestato del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza. I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale e in copia notarile, anche in copie ottenute con procedimenti meccanici e fotografici di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962) autenticate ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non si terrà conto delle copie non autenticate; le infrazioni al bollo saranno denunciate all'ufficio del registro per le conseguenti sanzioni ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Sono soggetti alla legalizzazione — secondo le modalità indicate nell'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — le firme sugli atti e sui documenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge medesima e precisamente:

a) le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio, da prodursi agli uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola, sono legalizzate dalla competente autorità scolastica provinciale;

b) le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Agli atti e documenti avanti indicati, redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato o da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera nello Stato, sono legalizzate dal Ministero degli affari esteri. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

È sempre in facoltà dell'amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai concorrenti.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso nei confronti di:

a) coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando o la cui domanda sia mancante in taluna delle dichiarazioni di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* ed *f)* del precedente art. 4;

b) coloro che non abbiano allegato alla domanda il certificato rilasciato dal capo d'istituto comprovante il servizio quale personale di cui all'art. 16 della legge n. 326/84 che si tratta di servizio prestato per supplenza annuale conferita dal provveditorato agli studi;

c) coloro che abbiano omesso, nella domanda, di indicare gli elementi di identificazione (nome, cognome, data e luogo di nascita), o che, appartenendo al personale di cui all'art. 16 della legge 16 giugno 1984, n. 326, abbiano omesso nella domanda taluna delle dichiarazioni, di cui alle lettere *d), e)* e *g),* riportate nell'allegato *A/1*;

d) coloro che non abbiano presentato nei termini prescritti la certificazione relativa al servizio che dà diritto alla partecipazione al concorso ovvero che non abbiano risposto all'invito, nel termine stabilito, di provvedere alla regolarizzazione della domanda e della documentazione.

L'esclusione è disposta con decreto motivato del quale sarà data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esclusione è effettuata sulla base della dichiarazione fatta dal candidato nella domanda di ammissione ovvero sulla base di accertamenti svolti dall'autorità scolastica.

Decadono dal diritto alla preferenza di cui all'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che non abbiano presentato entro il termine prescritto i relativi documenti.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è costituita secondo le disposizioni dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

Qualora il numero dei concorrenti che abbiano partecipato alla prova pratica fosse superiore a cinquecento, la commissione sarà integrata, sempre secondo le modalità di cui al citato art. 11, con altri tre componenti, di cui uno scelto tra i presidi, per ogni gruppo di cinquecento o frazione di cinquecento concorrenti. In tal caso la commissione si costituirà in sottocommissioni alle quali sarà preposto il presidente della commissione originaria che a sua volta sarà integrata da un altro componente e si trasformerà in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

Le funzioni di segretario saranno svolte sia per la commissione originaria che per ciascuna sottocommissione da un impiegato della sesta qualifica dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione periferica.

Qualora venisse a mancare uno dei membri verrà sostituito con altra persona appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni di esame fino ad allora espletate.

Per le prove pratiche, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la commissione sarà integrata dai membri aggiunti, esperti nelle materie oggetto delle prove stesse.

Art. 7.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione giudicatrice.

La valutazione dei titoli ha luogo nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove pratiche.

La valutazione dei titoli si esprime in cinquantesimi ed è effettuata nei limiti del punteggio appresso indicato:

per titoli di cultura: fino ad un massimo di 25 punti;
per titoli di servizio: fino ad un massimo di 25 punti.

I criteri per la valutazione dei titoli sono indicati nella tabella di cui all'allegato C.

Art. 8.

Prova pratica

La prova pratica consiste in una prova di dattilografia di un saggio di copiatura o dettatura di un brano della lunghezza non inferiore a venti righe, scelto dalla commissione e diretto ad accertare la correttezza nonché la rapidità nella esecuzione della prova stessa. La prova pratica si intende superata qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno 30/50.

Art. 9.

Data e sede in cui avrà luogo la prova pratica

La prova pratica di dattilografia si svolgerà nella sede e nei giorni indicati nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 15 ottobre 1986.*

La prova di cui al presente articolo deve avere inizio entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

Formazione e pubblicazione della graduatoria

La graduatoria è formata secondo l'ordine della votazione complessiva, da esprimersi in centesimi, costituita dalla somma del punteggio attribuito ai titoli e del punteggio attribuito alla prova pratica. La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti dell'ammissione all'impiego. Le graduatorie sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti dichiarati vincitori, in rapporto ai posti messi a concorso e sulla base della graduatoria di merito, dovranno far pervenire entro il primo mese dal giorno di effettiva assunzione in servizio e sotto pena di decadenza i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

a) Personale di ruolo che concorre alla qualifica superiore:

1) copia integrale dello stato matricolare o stato di servizio aggiornato;

2) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto, ove alla domanda sia stato allegato il certificato attestante il possesso;

3) certificato medico, su carta legale, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 1956, n. 837.

b) Personale di cui all'art. 16 della legge 16 luglio 1984, n. 326:

1) originale del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso a norma del presente bando ovvero copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, ove alla domanda sia stato allegato il certificato attestante il possesso;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) documento militare; copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente. Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto, se assegnato alle liste di leva marittime;

7) certificato medico, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'autorità sanitaria del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti in carta bollata:

titolo di studio;

estratto dell'atto di nascita;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

c) I documenti di cui ai punti 3), 4), 5) e 7) del presente articolo come pure la copia dello stato di servizio, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella prevista per la presentazione degli stessi e così pure il certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono.

I certificati di cui ai punti 3) e 4), lettera *b)* del presente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

Qualora la documentazione risultasse incompleta oppure affetta da vizio sanabile il personale assunto sarà invitato, per iscritto, a regolarizzare la stessa entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza.

Art. 12.

Assunzione in servizio e trattamento economico

I vincitori di concorso saranno nominati in prova, in rapporto ai posti messi a concorso e sulla base della graduatoria di merito, entro il 10 settembre successivo alla data di approvazione della graduatoria anche in attesa della registrazione della stessa, presso le istituzioni scolastiche alle quali sono stati assegnati.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

La prestazione di servizio reso fino alla comunicazione scritta di ricusione del visto deve essere comunque compensata.

La prova ha durata semestrale dalla data di effettiva assunzione in servizio. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto formale la risoluzione del rapporto di impiego con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Durante il periodo di prova competerà il trattamento economico relativo alla quarta qualifica funzionale di cui all'art. 46 e seguenti della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le nomine sui posti messi a concorso avranno decorrenza giuridica ed economica coincidenti con l'assunzione in servizio nella nuova qualifica o nel ruolo per il personale di cui all'art. 16 della legge 16 luglio 1984, n. 326.

Art. 13.

Ricorsi

I concorrenti che abbiano presentato ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento che dichiara l'inammissibilità della domanda di partecipazione, ovvero l'esclusione dal concorso, nelle more della definizione del ricorso stesso sono ammessi condizionatamente al concorso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria di merito.

Avverso la graduatoria di merito, approvata con decreto ministeriale, di cui all'art. 10 del presente bando, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. (Tribunale amministrativo regionale) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Art. 14.

Norme finali e di rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento di concorso contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono parte integrante.

Il presente bando sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1986
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 47

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato istruzione artistica - Divisione II - Sezione II - Via M. Carcani, 61 - ROMA

...l... sottoscritt... (1)...
nat... a .... (provincia di ....)
il .... residente in...
via ....
chiede di essere ammess... al concorso riservato per il passaggio alla quarta qualifica funzionale, applicato di segreteria, nel ruolo nazionale del personale non docente dei conservatori di musica, accademie di belle arti ed accademie nazionali di arte drammatica e di danza, indetto da codesto ispettorato istruzione artistica in applicazione degli articoli 13 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 e dell'art. 48 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

A tal fine dichiara:

a) di essere in servizio presso (2)..
....
in qualità di ....;

b) di avere prestato servizio di ruolo (6) nell'attuale carriera di appartenenza nel periodo dal .... al .... (ovvero) nei seguenti periodi .... (3);

c) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per la carriera di appartenenza, integrata (4) dai seguenti titoli ....
....;

d) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per la carriera superiore;

e) di essere in possesso dei seguenti titoli di cultura e di servizio valutabili ai fini del punteggio .... (6);

f) di aver diritto alla preferenza a parità di punti, essendo in possesso dei seguenti titoli ....

Si allegano:

Data, ...

Firma .... (5)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile.

(2) Indicare la scuola o istituto di titolarità.

(3) Tale dichiarazione non interessa il personale che possiede il titolo di studio di cui al successivo punto *D)*.

(4) Ove occorra.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata nei modi previsti dal presente bando.

(6) Ai fini del presente bando la certificazione del servizio prestato e valido anche se priva di annotazioni di merito, purché non rechi esplicitamente menzione di eventuali motivi di demerito.

ALLEGATO *A*/1

Schema di domanda
(in carta da bollo)

Personale di cui all'art. 16 della legge 16 luglio 1984, n. 326

...l... sottoscritt... (1)...
nat... a .... (provincia di ....)
il .... residente in...
via ....
chiede di essere ammess... al concorso riservato per l'inquadramento in ruolo nella quarta qualifica funzionale, applicato di segreteria, nel ruolo nazionale del personale non docente dei conservatori di musica, accademie di belle arti ed accademie nazionali di arte drammatica e di danza, indetto da codesto ispettorato per l'istruzione artistica in applicazione degli articoli 13 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, dell'art. 48 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e dell'art 16 della legge 16 luglio 1984, n. 326.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso (2)..
in qualità di ....;

b) di avere prestato servizio in qualità di (4)........................ supplente annuale negli anni scolastici 1981-82 o 1982-83 con nomina conferita dal provveditorato agli studi di.. presso la scuola o istituto...;

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l'accesso alla quarta qualifica funzionale, applicato di segreteria, ...,

d) di essere cittadino italiano;

e) di essere iscritto nelle liste eletorali del comune di .... (oppure) di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

f) di non aver riportato condanne penali (oppure) di aver riportato le seguenti condanne penali .... indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale (3);

g) per quanto riguarda gli obblighi militari che la sua posizione è la seguente...;

h) di aver diritto alla preferenza a pariità di punti nella graduatoria di merito essendo in possesso dei seguenti titoli (ove già in possesso) ....;

i) di aver prestato i servizi appresso indicati alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni (4)........................ (oppure) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, lettera *D)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

m) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

n) di essere in possesso dei seguenti titoli di cultura e di servizio valutabili ai fini del punteggio (4).

Si allega:

....
....
....
....
....

Data, ...

Firma .... (5)

Recapiti cui indirizzare eventuali comunicazioni con l'indicazione del numero di c.a.p. ed eventuale numero di telefono.

---

(1) Le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile.

(2) Indicare la scuola o istituto, ove si sia in servizio al momento della domanda.

(3) Indicare la data del provvedimeno e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Ai fini della presente ordinanza la certificazione del servizio prestato è valida anche se priva di annotazioni di merito, purché non rechi esplicita menzione di eventuali motivi di demerito.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata nei modi previsti dal presente bando.

ALLEGATO *B*

PROVA PRATICA PER GLI ASPIRANTI AL RUOLO DELLA QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE

La prova pratica consiste in un saggio di dattilografia di copiatura o dettatura di un brano, della lunghezza non inferiore a venti righe, scelto dalla commissione e diretto ad accertare la correttezza nonché la rapidità nell'esecuzione della prova stessa.

ALLEGATO *C*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO RISERVATO AI RUOLI DELLA QUARTA QUALIFICA

a) *Titoli culturali* (fino ad un massimo di punti 25);

diploma di istruzione secondaria di primo grado (1): da punti 10 a punti 14;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado: punti 4;

diploma di qualifica limitatamente ai ruoli di applicato di segreteria (2): punti 4;

idoneità di concorso pubblico per esami per posti di ruolo nella carriera di concetto ed esecutiva bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (2): punti 5;

attestato di addestramento professionale per la dattilografia o per i servizi meccanografici. Si valutano gli attestati professionali rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, regione o altri enti pubblici (2): punti 2;

b) *Titolo di servizio* (fino ad un massimo di punti 25):

servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato, in qualifiche rispettivamente corrispondenti agli specifici ruoli cui si concorre, nelle scuole e negli istituti statali, nei convitti statali o negli educandati femminili dello Stato (si valuta anche il servizio prestato in qualità di segretario con le medesime modalità). Per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi: punti 2,50;

servizio effettivo di ruolo e non di ruolo, prestato nelle scuole, negli istituti statali, nei convitti statali e negli educandati femminili dello Stato in qualifica inferiore a quella per il quale si concorre. Per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi: punti 2;

servizio effettivo di ruolo e non di ruolo, prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali o nei patronati scolastici. Per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi: punti 0,50.

---

(1) I punti da 10 a 14 vanno così ripartiti:

media di 6/10 oppure sufficiente	punti 10
media di 7/10 oppure buono	» 11
media di 8/10 oppure distinto	» 12
media di 9/10	» 13
media di 10/10 oppure ottimo	» 14

Il punteggio si calcola: la media dei voti riportati espressa in decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta.

(2) Si valuta un solo titolo.

ALLEGATO *D*

PREFERENZE
(di cui all'art. 5, quarto comma
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)

Codice	Descrizione
A	Insignito di medaglia al valor militare
B	Mutilato o invalido di guerra ex combattente
C	Mutilato o invalido per fatto di guerra
D	Profugo e rimpatriato
E	Mutilato o invalido per servizio
F	Mutilato o invalido del lavoro
G	Orfano di guerra
H	Orfano di caduto per fatto di guerra
I	Orfano di caduto per servizio
J	Orfano di caduto sul lavoro
K	Ferito in combattimento
L	Insignito di croce di guerra o altra attestazione di merito di guerra o capo famiglia numerosa
M	Figlio di mutilato o di invalido di guerra ex combattente
N	Figlio di mutilato o di invalido per fatto di guerra
P	Figlio di mutilato o di invalido per servizio
Q	Figlio di mutilato o di invalido del lavoro
R	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto di guerra
S	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto per fatto di guerra
T	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto per servizio
U	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro
V	*Ha prestato servizio militare come combattente*
W	Ha prestato servizio per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione
X	Coniugato con riguardo al numero di figli
Y	Invalido o mutilato civile
1	Ha prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato

86A5818

Diario delle prove d'esame del concorso a quindici posti di segretario presso l'Università «La Sapienza» di Roma

Le prove d'esame del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale), si terranno nei giorni 7 ed 8 gennaio 1987, alle ore 8, nelle aule della città universitaria, piazzale Aldo Moro n. 5.

Presso tutti gli ingressi della città universitaria si troveranno esposti i manifesti relativi alla distribuzione dei candidati nelle varie aule.

86A6156

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso a tre posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, concernenti l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica di cui alla tabella V dell'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si presume saranno disponibili tre posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 40%, pari ad un posto, mediante concorso speciale per esami, del 40%, pari ad un posto, mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20%, pari ad un posto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Ritenuto di dover procedere sollecitamente all'emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1986;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili mediante concorsi nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, tabella V, nell'allegato 2, al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i seguenti distinti concorsi:

1) concorso speciale, per esami, per il conferimento di un posto;

2) corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di un posto;

3) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto.

Si fa riserva di rideterminare il suddetto numero di posti entro il 31 dicembre 1986, sia nel caso che dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente, sia nel caso che le vacanze previste non si rendano tali.

Al concorso speciale, per esami, indicato nel punto 1), sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1986 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

Al corso-concorso di cui al punto 2) sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre 1986, anno cui si riferisce il concorso.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente punto 3), sono ammessi:

il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso di uno dei diplomi di laurea sottoindicati, appartenenti a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16,

terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva o nella prima qualifica professionale alla data di scadenza della domanda di partecipazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1986;

i professori universitari di ruolo; gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di scadenza della domanda e comunque non oltre il 31 dicembre 1986, i quali esplichino la propria attività didattica, o di ricerca, in una delle discipline attinenti le lauree sotto specificate;

i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni nelle relative funzioni alla data sopra indicata, in possesso del titolo di studio sottoindicato;

i liberi professionisti, laureati in una delle discipline sottoindicate, iscritti da almeno cinque anni alla data di scadenza della domanda e comunque non oltre il 31 dicembre 1986, nel relativo albo professionale.

I titoli di studio che danno accesso al concorso sono:

laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio;
laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;
laurea in scienze statistiche o demografiche;
laurea in scienze statistiche ed attuariali;
laurea in scienze statistiche ed economiche;
laurea in scienze economiche e bancarie e laurea in scienze economiche conseguita presso l'Università di Siena;
laurea in sociologia.

Saranno ritenuti validi eventuali titoli di studio equipollenti.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni o in carta legale di L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino n. 32 - 00185 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;
c) diploma di laurea posseduto;
d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esame o al corso-concorso;
e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami;
f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, ad accettare qualsiasi funzione venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titoli alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare o dispensati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati e per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà in materia di contabilità pubblica e/o di politica economica e finanziaria.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti materie: economia politica, scienze delle finanze, statistica economica, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto pubblico dell'economia, attribuzioni ed organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sullo stato dell'esame matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate anche sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore ad otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina del vincitore decorrerà dal 1° gennaio 1987.

Le prove scritte avranno luogo in Roma. La data delle prove scritte nonché l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove saranno stabilite con successivo provvedimento di cui verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 24 settembre 1986.*

Art. 5.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante la valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	»	12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) specializzazione post-laurea e altri titoli culturali rilasciati dalla pubblica amministrazione	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1, punto 2), per il relativo concorso.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive condizioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e composta da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria, dal 1° gennaio 1987.

Il vincitore del corso-concorso precederà in ruolo organico il vincitore del concorso speciale, per esame, dello stesso ciclo.

Art. 6.

Concorso pubblico, per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4 con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia o all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso	»	4
e) specializzazioni post-laurea	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

Il vincitore del concorso pubblico sarà nominato, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti rispettivamente indicati al precedente art. 3, punto 3), dal 1° gennaio 1987 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Esso seguirà nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1986.

Le prove scritte avranno luogo in Roma. La data delle prove scritte nonché l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove saranno stabilite con successivo provvedimento di cui verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 24 settembre 1986.*

Art. 7.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e comunque non oltre il 31 dicembre 1986 e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titili posseduti alla data di scadenza di essa e comunque non oltre il 31 dicembre 1986 ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata.

Art. 8.

Attività integrativa di formazione

Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, i vincitori del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, saranno tenuti a frequentare il periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva di cui all'art. 3 della citata legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito e della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 10.

Documentazione di rito

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria del concorso pubblico dovrà presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati nell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine:

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal cancelliere della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto o da un medico dell'unità sanitaria locale competente, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso:

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente;

8) attestazione rilasciata dall'autorità competente da cui risulti il possesso della qualifica di dirigente di aziende pubbliche o private e la relativa anzianità di servizio, nei casi in cui viene fatto valere il suddetto requisito.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al corpo della Polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti a questa o ad altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

Commissioni esaminatrici

La commissione esaminatrice per il concorso speciale, per esami, sarà nominata con provvedimento del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 301 del 10 luglio 1984.

La commissione esaminatrice per il corso-concorso, ai fini della valutazione dei titoli, sarà nominata con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 301/1984. La commissione giudicatrice, dopo l'espletamento del corso di formazione dirigenziale, ai fini della valutazione degli elaborati e del colloquio sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico, sarà nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, undicesimo comma, della legge n. 301/1984.

La commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà nominata con successivo decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Art. 12.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 30 maggio 1986

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1986
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 391

86A6037

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Avvisi relativi alla pubblicazione dei diari delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di segretario e della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a undici posti di coadiutore.

La data e la sede dello svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di segretario in prova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1986, saranno rese note nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 1986.

La data e la sede dello svolgimento della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a undici posti di coadiutore in prova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1986, sarà resa nota nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1986.

86A6154

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale - concorsi) sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per la chimica dei plasmi - Bari (Modificazione e proroga).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati al centro di studio sui virus e le virosi delle colture mediterranee - Bari.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'area della ricerca di Bologna.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di radioastronomia - Bologna.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di astrofisica spaziale - Frascati (Roma).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisica dello spazio interplanetario - Frascati (Roma).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di metodologie avanzate inorganiche - Montelibretti (Roma).

Concorso pubblico, per esami ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio trasferimenti innovazioni brevetti - normativa tecnica di Roma.

86A6271

REGIONE LIGURIA

Comunicato concernente i concorsi a posti di assistente medico presso l'unità sanitaria locale n. 13 e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

I bandi citati in epigrafe relativamente ai concorsi a:

a) ottantasei posti di assistente medico di cui rispettivamente:
quarantuno posti area funzionale medicina;
quarantadue posti area funzionale chirurgia;
tre posti area funzionale prevenzione e sanità pubblica;

b) quindici posti di assistente medico di cui rispettivamente:
undici posti area funzionale medicina;
quattro posti area funzionale chirurgia,
pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1985;

c) diciotto posti di assistente medico di cui rispettivamente:
sette posti area funzionale medicina;
undici posti area funzionale chirurgia,
pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1986, sono stati rettificati nella parte concernente l'ammissione per area funzionale con la conseguente indizione degli stessi per ciascuna delle singole discipline elencate nell'ambito delle tre aree funzionali, come di seguito rispettivamente riportato:

a) *Concorso, per titoli ed esami, a ottantasei posti di assistente medico così ripartiti:*

un posto per la disciplina di dermosifilopatia;
tre posti per la disciplina di anatomia e istologia patologica;
tre posti per la disciplina di cardiologia;
un posto per la disciplina di ematologia;
due posti per la disciplina di endocrinologia;
un posto per la disciplina di geriatria;
un posto per la disciplina di malattie infettive;
tredici posti per la disciplina di medicina generale;
tre posti per la disciplina di medicina legale e delle assicurazioni sociali;
due posti per la disciplina di nefrologia;
quattro posti per la disciplina di neurologia;
un posto per la disciplina di pediatria;
due posti per la disciplina di pneumologia;
tre posti per la disciplina di radiologia diagnostica;
un posto per la disciplina di virologia;
quattro posti per la disciplina di anestesia e rianimazione;
due posti per la disciplina di cardiochirurgia;
sei posti per la disciplina di chirurgia generale;
un posto per la disciplina di chirurgia plastica;
un posto per la disciplina di chirurgia toracica;
due posti per la disciplina di chirurgia vascolare;
cinque posti per la disciplina di neurochirurgia;
sei posti per la disciplina di oculistica;
due posti per la disciplina di odontoiatria e stomatologia;
cinque posti per la disciplina di ortopedia e traumatologia;
quattro posti per la disciplina di ostetricia e ginecologia;
quattro posti per la disciplina di otorinolaringoiatria;
due posti per la disciplina di medicina del lavoro;
un posto per la disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

b) *Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di assistente medico così ripartiti:*

un posto per la disciplina di nefrologia;
un posto per la disciplina di immunoematologia e servizio trasfusionale;
cinque posti per la disciplina di medicina generale;
due posti per la disciplina di cardiologia;
due posti per la disciplina di neurologia;
tre posti per la disciplina di chirurgia generale;
un posto per la disciplina di anestesia e rianimazione.

c) *Concorso pubblico, per titoli ed esami, a diciotto posti di assistente medico così ripartiti:*

un posto per la disciplina di anatomia e istologia patologica;
un posto per la disciplina di gastroenterologia;
un posto per la disciplina di medicina generale;
due posti per la disciplina di nefrologia e dialisi;
due posti per la disciplina di radiologia e diagnostica;
quattro posti per la disciplina di cardiochirurgia;
un posto per la disciplina di chirurgia generale;
un posto per la disciplina di chirurgia maxillo facciale;
un posto per la disciplina di chirurgia plastica ed ustioni;
tre posti per la disciplina di odontoiatria e stomatologia;
un posto per la disciplina di urologia.

Conseguentemente sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande, ovvero per la precisazione della disciplina per la quale i candidati intendono concorrere, mediante istanze redatte su carta legale, che dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Genova.

86A6203

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

Ruolo sanitario:

1) un posto di coadiutore sanitario, profilo professionale: medici;

2) dieci posti di infermiere generico, profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Vairano Scalo (Caserta).

86A6171

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di primario ospedaliero dell'area funzionale di medicina (cardiologia);

un posto di dirigente sanitario dell'area funzionale prevenzione e sanità pubblica (igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale della U.S.L. in San Daniele del Friuli (Udine).

86A6273

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Errata-corrige al bando di concorso, per esami, a trentotto posti di ufficiale aggiunto di statistica, quarta qualifica funzionale, nel ruolo della ex carriera esecutiva, per le sedi degli uffici di corrispondenza regionali e interregionali. (Bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 23 luglio 1986).

Nello schema esemplificativo della domanda (allegato), relativo al bando di concorso citato in epigrafe, all'inizio, dove è scritto: «nel ruolo della ex carriera *direttiva*» leggasi: «nel ruolo della ex carriera *esecutiva*».

86A6278

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A	- Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	90.000
	- semestrale	L.	50.000
Tipo B	- Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	180.000
	- semestrale	L.	100.000
Tipo C	- Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	20.000
	- semestrale	L.	12.000
Tipo D	- Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	75.000
	- semestrale	L.	40.000
Tipo E	- Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	20.000
	- semestrale	L.	12.000
Tipo F	- Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
	- annuale	L.	285.000
	- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221